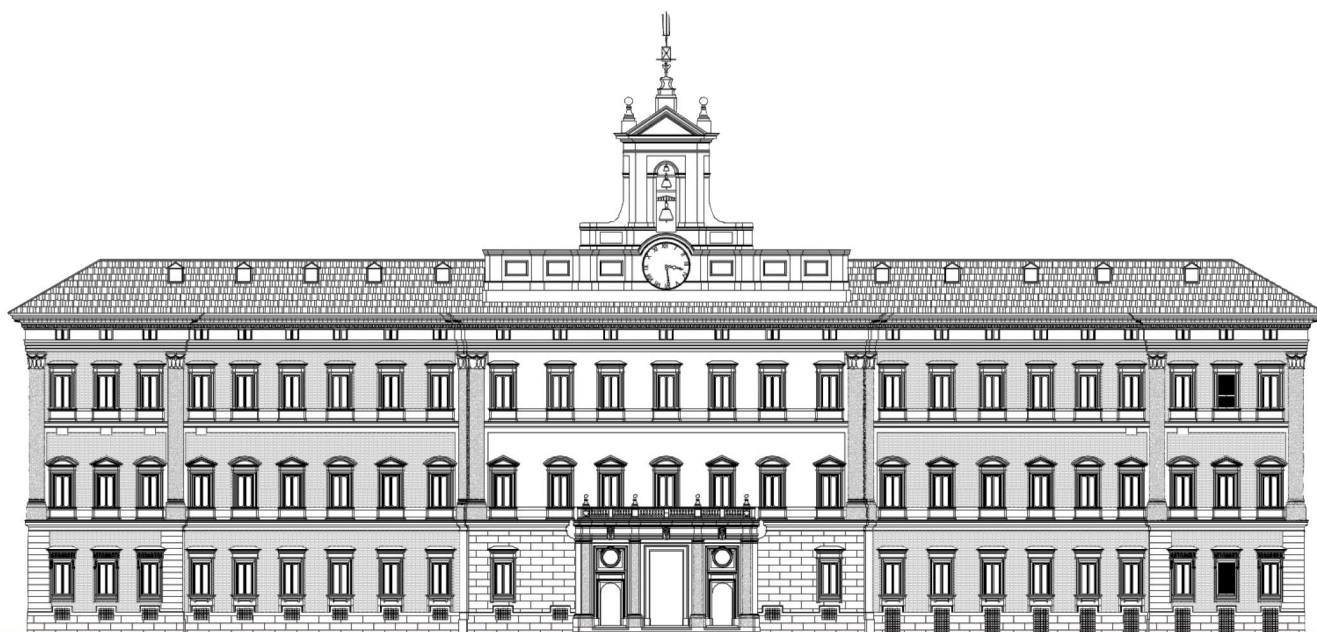




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2655

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione
dei procedimenti in materia di attività economiche e di
servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Approvato dal Senato – A.S. 1184)

N. 404 – 24 novembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2655

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione
dei procedimenti in materia di attività economiche e di
servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Approvato dal Senato – A.S. 1184)

N. 404 – 24 novembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 7 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 9 -
ARTICOLO 1	- 9 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA.....	- 9 -
ARTICOLO 2	- 9 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INTERSCAMBIO DI <i>PALLET</i>	- 9 -
ARTICOLO 3	- 11 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DI ACCENSIONE.....	- 11 -
ARTICOLO 4	- 12 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	- 12 -
ARTICOLO 5	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE	- 15 -
ARTICOLO 6	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE	- 15 -
ARTICOLO 7	- 18 -
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	- 18 -
ARTICOLO 8	- 18 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	- 18 -
ARTICOLO 9	- 19 -
PROROGA DI RIFINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE.....	- 19 -
ARTICOLO 10	- 21 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA	- 21 -
ARTICOLO 11	- 22 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE -	
22 -	
ARTICOLO 12	- 23 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO TURISTICO-RICETTIVO	- 23 -
ARTICOLO 13	- 27 -

SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NON SOGGETTI A OBBLIGHI DI SERVIZIO E NON PROGRAMMATI	- 27 -
ARTICOLO 14.....	- 29 -
COMPETENZE DI SICUREZZA E DI POLIZIA DEL COMANDANTE DEL PORTO	- 29 -
ARTICOLO 15.....	- 29 -
ESENZIONE DALL'ANNOTAZIONE DI IMBARCO E SBARCO.....	- 29 -
ARTICOLO 16.....	- 30 -
FORMA DEL CONTRATTO	- 30 -
ARTICOLO 17.....	- 31 -
ARRUOLAMENTO DEL COMANDANTE IN LUOGO OVE NON SI TROVA L'ARMATORE	- 31 -
ARTICOLO 18.....	- 32 -
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI	- 32 -
ARTICOLO 19.....	- 34 -
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE CHIMICO DI PORTO	- 34 -
ARTICOLO 20.....	- 35 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO	- 35 -
ARTICOLO 21.....	- 36 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI	- 36 -
ARTICOLO 22.....	- 37 -
COMUNICAZIONI DEL LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO ORDINARIO O STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	- 37 -
ARTICOLO 23.....	- 37 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA	- 37 -
ARTICOLO 24.....	- 41 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 396, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.....	- 41 -
ARTICOLO 25.....	- 43 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SPEDIZIONI DI PRODOTTI NUMISMATICI	- 43 -
ARTICOLO 26.....	- 44 -

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI ANIMALI	- 44 -
ARTICOLO 27	- 45 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	- 45 -
ARTICOLO 28	- 46 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	- 46 -
ARTICOLO 29	- 47 -
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE	- 47 -
ARTICOLO 30	- 48 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE	- 48 -
ARTICOLO 31	- 49 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AGRICOLA RELATIVE ALLE ZONE PEDEMONTANE SVANTAGGIATE	- 49 -
ARTICOLO 32	- 50 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55 DEL DECRETO-LEGGE N. 13 DEL 2023, RELATIVO ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ	- 50 -
ARTICOLO 33	- 51 -
MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2024, N. 63, IN MATERIA DI FATTURE ELETTRONICHE .	- 51 -
ARTICOLO 34	- 53 -
SEMPLIFICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	- 53 -
ARTICOLO 35	- 54 -
RIORDINO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	- 54 -
ARTICOLO 36	- 59 -
MISURE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	- 59 -
ARTICOLO 37	- 61 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI MORTE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	- 61 -
ARTICOLO 38	- 63 -
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA E MORTE PRESUNTA	- 63 -
ARTICOLO 39	- 64 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRADUZIONI GIURATE.....	- 64 -
ARTICOLO 40.....	- 64 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IMMOBILI VINCOLATI.....	- 64 -
ARTICOLO 41.....	- 65 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCETTAZIONE DI EREDITÀ	- 65 -
ARTICOLO 42.....	- 66 -
ACCESSO ALL'ELENCO DEI RESTAURATORI DI BENI CULTURALI PREVISTO DALL'ARTICOLO 182 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	- 66 -
ARTICOLO 43.....	- 67 -
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CUMULO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA	- 67 -
ARTICOLO 44.....	- 68 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IN MATERIA DI BENI PROVENIENTI DA DONAZIONI.....	- 68 -
ARTICOLO 45.....	- 70 -
NOTIFICA DELLE DENUNCE E DELLE QUERELE DI FURTO DI VEICOLI.....	- 70 -
ARTICOLO 46.....	- 71 -
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CHE RICHIEDONO L'UTILIZZO DI SOLUZIONI <i>SOFTWARE</i>	- 71 -
ARTICOLO 47.....	- 72 -
MODIFICA ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, IN MATERIA DI DIRITTO ESCLUSIVO SULLE FOTOGRAFIE.....	- 72 -
ARTICOLO 48.....	- 72 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL RIMBORSO DELL'ASSEGNO AL MITTENTE..	- 72 -
ARTICOLO 49.....	- 73 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AVVISI DI RICEVIMENTO	- 73 -
ARTICOLO 50.....	- 74 -
MISURE IN MATERIA DI <i>DEHORS</i> , DI RIFORMA DEGLI INCENTIVI E DI PRODOTTI CONFEZIONATI	- 74 -
ARTICOLO 51.....	- 77 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE.....	- 77 -
ARTICOLO 52.....	- 83 -
DISPOSIZIONE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI.....	- 83 -

ARTICOLO 53	- 84 -
SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO DELLE UNIVERSITÀ.....	- 84 -
ARTICOLO 54	- 85 -
SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE UNIVERSITÀ .	- 85 -
ARTICOLO 55	- 85 -
SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI UNIVERSITARI.....	- 85 -
ARTICOLO 56	- 87 -
SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA NEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA, DEI CONSORZI UNIVERSITARI E INTERUNIVERSITARI E DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE	- 87 -
ARTICOLO 57	- 88 -
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA AI COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL'AFAM.....	- 88 -
ARTICOLO 58	- 90 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICA IN TELEMEDICINA	- 90 -
ARTICOLO 59	- 91 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, N. 288....	- 91 -
ARTICOLO 60	- 92 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER PROMUOVERE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI IN FARMACIA	- 92 -
ARTICOLO 61	- 99 -
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA CARENZA DI MEDICINALI	- 99 -
ARTICOLO 62	- 103 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PAZIENTI CRONICI E IN CASO DI DIMISSIONI OSPEDALIERE	- 103 -
ARTICOLO 63	- 104 -
MODIFICHE ALLA LEGGE 24 GIUGNO 2010, N. 107, SUL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE SORDOCIECHE	- 104 -

ARTICOLO 64.....	- 108 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE ARMI	- 108 -
ARTICOLO 65.....	- 109 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA.....	- 109 -
ARTICOLO 66.....	- 110 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OGGETTI PREZIOSI	- 110 -
ARTICOLO 67.....	- 111 -
TITOLI DI ACCESSO NOMINATIVI AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO.....	- 111 -
ARTICOLO 68.....	- 111 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE E SANZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO O SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE	- 111 -
ARTICOLO 69.....	- 116 -
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE SPECIE ITTICHE ALIEUTICHE	- 116 -
ARTICOLO 70.....	- 117 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAEE.....	- 117 -
ARTICOLO 71.....	- 118 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FANGHI DI DEPURAZIONE	- 118 -
ARTICOLO 73.....	- 120 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 120 -
ARTICOLO 74.....	- 121 -
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	- 121 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2655
Titolo:	Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Paolo Emilio Russo (FI-PPE)
Commissione competente:	I (Affari Costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra di finanza pubblica 2025), approvato con modificazioni dal Senato (AS 1184-A), reca disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito all'articolo 23, recante misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, poi stralciato dal testo medesimo nel corso dell'esame al Senato¹.

Le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato², che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredate di relazione tecnica. Durante l'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5^a Commissione (Bilancio)³ in risposta alle osservazioni ivi formulate.

¹ L'articolo 23 dell'AS 1184, recante misure per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento del Senato, per estraneità all'oggetto del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica. *Cfr.* seduta n. 218 dell'11 settembre 2024 dell'Assemblea del Senato. Lo stralcio della predetta disposizione è andato a costituire l'autonomo disegno di legge n. 1184-*bis*, recante «Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», poi divenuto legge n. 64 del 2025.

² Si ricorda che al Senato il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla 1^a Commissione (Affari Costituzionali).

³ *Cfr.* 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29 ottobre 2024.

Si evidenzia, inoltre, che la 5^a Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 29 ottobre 2024, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento⁴. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato hanno ricevuto parere non ostativo da parte della medesima Commissione, fatta eccezione per gli emendamenti 2.0.28 (introduttivo dell'articolo 5 del testo in esame), 2.0.1 (introduttivo dell'articolo 6 del testo in esame), 2.0.54 (introduttivo dell'articolo 8 del testo in esame), 11.1 (modificativo dell'articolo 11), 4.0.1 (introduttivo dell'articolo 13 del testo in esame), 4.0.600 (introduttivo dell'articolo 14 del testo in esame), 9.0.7 (introduttivo dell'articolo 21 del testo in esame), 9.0.29 (introduttivo dell'articolo 23 del testo in esame), 25.1 (sostitutivo dell'articolo 25), 10.0.70 (introduttivo dell'articolo 30 del testo in esame), 10.0.603 (introduttivo dell'articolo 35 del testo in esame), 11.0.3 (introduttivo dell'articolo 37 del testo in esame), 14.0.1 (introduttivo dell'articolo 41 del testo in esame), 14.0.7 (introduttivo dell'articolo 42 del testo in esame), 14.0.2 (introduttivo dell'articolo 43 del testo in esame), 15.0.1 (introduttivo dell'articolo 45 del testo in esame), 21.0.3 (introduttivo dell'articolo 57 del testo in esame), 25.0.7 (introduttivo dell'articolo 61 del testo in esame), 25.0.1 (introduttivo dell'articolo 62 del testo in esame), 29.0.1 (introduttivo dell'articolo 68 del testo in esame) e 30.0.4 (introduttivo dell'articolo 71 del testo in esame), in merito ai quali la Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla relativa riformulazione.

Si evidenzia, infine, che la 5^a Commissione del Senato ha reso parere non ostativo, con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo trasmesso in Assemblea, nella seduta del 7 ottobre 2025; nella seduta dell'8 ottobre 2025, ha espresso parere in parte non ostativo, in parte di semplice contrarietà, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riguardo ad ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Il testo trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione I (affari costituzionali) che nel corso dell'esame non vi ha apportato modificazioni. Il testo si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Con riferimento al testo medesimo, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica di passaggio e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

⁴ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29 ottobre 2024.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Semplificazioni in materia di autotutela

Le norme modificano l'articolo 21-*nomies* della legge n. 241 del 1990, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riducono da 12 a 6 mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione, confermato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 2

Misure di semplificazione in materia di interscambio di *pallet*

Le norme sostituiscono integralmente gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* del decreto-legge n. 21 del 2022, relativi all'istituzione e alla disciplina del sistema di interscambio di *pallet*.

In particolare:

- viene inserita la definizione “sistemi *pallet*”, vale a dire le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i *pallet* interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Tali sistemi devono, tra l'altro: avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione; pubblicare nei propri siti *internet* i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei *pallet*; adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del *pallet* di appartenenza, darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto

nel proprio sito internet ufficiale [comma 1, lettera *a*), *cpv.* articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *e*]);

- viene previsto che, in caso di mancata riconsegna di uno o più *pallet* e mancata emissione del buono *pallet*, il soggetto obbligato alla restituzione sia tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet* parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti [comma 1, lettera *b*), *cpv.* articolo 17-*ter*, comma 6];
- viene previsto che ciascun sistema-*pallet* determini la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del *pallet* relativo al proprio sistema. Detti sistemi esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio e informano le autorità competenti circa possibili violazioni. I soggetti coinvolti nel mercato dei *pallet* possono segnalare eventuali violazioni ai sistemi-*pallet* e alle autorità competenti [comma 1, lettera *b*), *cpv.* articolo 17-*ter*, commi da 9 ad 11];
- prevedono che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio, d'intesa con i sistemi-*pallet*, redigano linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy* [comma 1, lettera *b*), *cpv.* articolo 17-*ter*, comma 13].

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

Viene pertanto soppresso, per motivi di coordinamento formale, l'articolo 17-*quater* del decreto-legge n. 21 del 2022, contenente la clausola di invarianza finanziaria riferita ai precedenti articoli 17-*bis* e 17-*ter* [comma 1, lettera *c*]).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame incidono sugli articoli 17-*bis* e seguenti del decreto-legge n. 21 del 2022. La novità della disposizione in esame consiste nella metodologia di calcolo del valore del *pallet*, che non viene più demandata ad un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti secondo il regime convenzionale riconosciuto dalle Organizzazioni che nell'ambito di ciascun Sistema-*pallet* adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del *pallet* di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), e ne danno attuazione effettuandone il calcolo e pubblicandone il valore sul proprio sito *web* ufficiale, oltre ad effettuare un'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di *pallet* e di conseguente informazione delle autorità competenti circa possibili violazioni.

La norma ha carattere definitorio (articolo 17-*bis* - Istituzione del sistema di interscambio di *pallet* –Finalità, ambito di applicazione e definizioni) e regolatorio (articolo 17-*ter* - Disciplina del sistema di interscambio di *pallet*) e quanto alle modalità di funzionamento e di controllo, nonché alla sua attuazione, è integralmente rimessa alle attività dei c.d.

“sistemi-*pallet*”, che sono organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i *pallet* intercambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione, per i cui requisiti si richiama quanto dettagliatamente indicato al comma 1 della disposizione in esame.

La disposizione, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la misura e la sua attuazione interamente rimessa a compiti posti in capo ciascun sistema-*pallet*. Il Ministero delle imprese, infatti, quale unica amministrazione richiamata dalla disposizione è unicamente destinatario delle Linee guida che sono predisposte dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio di cui dal comma 13.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riscrivono gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* del decreto-legge n. 21 del 2022, relativamente alla definizione e alla regolamentazione di un sistema di interscambio di *pallet*⁵.

Si prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio, d'intesa con i sistemi-*pallet*, redigano linee guida operative, trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli adempimenti previsti sono a carico di soggetti che agiscono in ambito privatistico, come confermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, recano modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 163 del 1971, in materia di licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione. In particolare le norme abrogano la disposizione che prevede il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Abroga altresì la previsione per cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità.

⁵ L'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dalle disposizioni in esame, definisce il pallet la “piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi.”

La **relazione tecnica** afferma che le norme hanno carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in primo luogo, che le norme abrogano la disposizione che prevede il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. È abrogata altresì la previsione secondo cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4

Misure di semplificazione in materia di immigrazione

La norma, introdotta al Senato⁶, reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 286, del 1998 (testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all'UE. In particolare viene prevista:

- la modifica della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5-*bis* che nel testo vigente prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato extra UE, debba contenere la garanzia da parte del medesimo datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La modifica pone il riferimento ai parametri minimi dell'alloggio relativi all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975, in sostituzione del suddetto riferimento ai parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Vengono fatte salve, inoltre, le previsioni introdotte dalla novella di cui al comma 1, lettera *b)*, n. 1 (cfr. *infra*) [comma 1, lettera *a)*];
- la modifica della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 22 che, nel testo vigente, prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE residente all'estero di trasmettere in via telematica allo sportello unico per l'immigrazione un'adeguata documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa dell'interessato. La novella precisa le modalità di adempimento di tale obbligo nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere (mediante presentazione di

⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.0.18 (testo 2).

- un'autocertificazione⁷) e da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata (con l'indicazione della struttura ospitante⁸) [comma 1, lettera *b*), n. 1];
- l'introduzione del comma 5-*quater*.1 all'articolo 22, fissando in 30 giorni (in riduzione rispetto ai 60 giorni previsti in termini generali dal comma 5 del medesimo articolo) il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione nel caso di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato di stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall'articolo 23 del testo unico [comma 1, lettera *b*), n. 2].

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare la stessa evidenzia che l'accelerazione dei tempi procedurali, conseguente all'introduzione della disposizione, è sostenibile da parte degli Sportelli unici dell'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, attesi il numero comunque esiguo di nulla osta rilasciati per i casi di cui all'articolo 22 del testo unico dell'immigrazione, nonché gli incrementi di personale della qualifica di assistente amministrativo che conseguiranno all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024, e dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 25 del 2025 che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 400 assistenti, da ripartire in pari misura tra gli Uffici competenti in materia di immigrazione delle Prefetture e delle Questure. La sostenibilità, dal punto di vista istruttorio, della riduzione del termine previsto per il rilascio del nulla osta è consentita, inoltre, dalla procedura attualmente in uso per la valutazione delle istanze presentate dai datori di lavoro nei casi di cui al citato articolo 22 del testo unico dell'immigrazione. Infatti, prima della presentazione delle istanze di nulla osta, viene acquisita, da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, per il tramite del Ministero del lavoro, la lista nominativa dei lavoratori stranieri che hanno terminato, con esito favorevole, i corsi di istruzione e formazione nei Paesi di origine.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, apporta modifiche e integrazioni, tra l'altro, all'articolo 22, del testo unico immigrazione in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all'UE. In particolare, la

⁷ Che attestino i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

⁸ Ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.

novella precisa le modalità di adempimento dell'obbligo - previsto nell'assetto vigente in termini generali, a carico del datore di lavoro che intenda assumere un cittadino straniero residente all'estero - di presentare allo sportello unico per l'immigrazione un'adeguata documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa dell'interessato, con riferimento ai casi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantiere o da strutture alberghiere o ricettive [comma 1, lettera *b*), n. 1].

Viene, inoltre, disposta la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, nel caso di partecipazione del lavoratore straniero da assumere, ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall'articolo 23 del medesimo testo unico [comma 1, lettera *b*), n. 2].

Con riguardo al comma 1, lettera *b*), n. 2, non si formulano osservazioni preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione: In particolare si prende atto che la suddetta riduzione dei termini per la conclusione del procedimento di rilascio dei permessi soggiorno per motivi di lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, nello specifico caso previsto dalla norma, potrà essere gestita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerati l'esiguo numero delle pratiche di nulla osta attese, nonché gli incrementi di personale amministrativo che conseguiranno all'esito dell'attuazione procedure di reclutamento di complessive 400 assistenti, recentemente autorizzate, da ripartire in pari misura tra gli Uffici competenti in materia di immigrazione delle Prefetture e delle Questure.

Non si hanno osservazioni da formulare, infine, in merito al comma 1, lettere *a*) e *b*), n. 1, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni e la loro esclusiva incidenza su rapporti tra soggetti privati.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore

La norma, introdotta al Senato⁹, modifica la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 185-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che, nel testo vigente, impone specifiche condizioni in tema di modalità di raggruppamento dei rifiuti in deposito temporaneo, ai fini del loro trasporto in un impianto di recupero o smaltimento, prevedendo, con esclusivo riferimento ai rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. La novella precisa che il suddetto deposito possa essere effettuato nel punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e ne riferisce il carattere ordinamentale.

Si evidenzia che la 5^a Commissione del Senato, con riguardo all'emendamento introduttivo della norma in esame, ha espresso parere non ostativo condizionato alla riformulazione in maniera conforme al testo in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, precisa le modalità di raggruppamento in deposito temporaneo dei rifiuti che rientrano nella responsabilità estesa del produttore.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione, confermato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di sistemi di agricoltura di precisione

La norma, approvata al Senato¹⁰, inserisce l'articolo 13-*bis* nel decreto legislativo n. 150 del 2012 al fine di disciplinare le attività di irrorazione di aree agricole mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS). La norma introdotta consente, nei limiti e con le

⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.0.28 (testo 2).

¹⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.0.28 (testo 2).

modalità indicati dalla stessa, lo svolgimento di tali attività¹¹ su terreni agricoli, in via sperimentale, per un periodo di tre anni¹² e in deroga alle norme vigenti (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 1).

In particolare, viene prescritto che l'irrorazione venga effettuata da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto da un decreto interministeriale di cui si prevede l'adozione (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, commi 2 e 3). L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività¹³ (SCIA) che riporta la cadenza temporale dell'intervento, eventualmente coincidente con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni indicate dalla norma (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 4). I servizi fitosanitari regionali territorialmente competenti monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite nella relazione agronomica (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 5). L'irrorazione su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'ente responsabile¹⁴ che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 6). All'attuazione delle disposizioni in riferimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 7).

La **relazione tecnica** riferisce che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La stessa relazione tecnica precisa, altresì, che la formazione e l'aggiornamento degli utilizzatori professionali dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) sono già disciplinati da normative esistenti e sono a carico dei soggetti interessati o dei loro enti di formazione, senza prevedere contributi o finanziamenti pubblici aggiuntivi.

Si evidenzia che la 5ª Commissione del Senato, con riguardo all'emendamento introduttivo della norma in riferimento, ha espresso parere non ostativo condizionato alla riformulazione in maniera conforme al testo in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, disciplina - in via sperimentale, per un periodo di tre anni e in deroga alle norme vigenti - le

¹¹ Già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

¹² Decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione.

¹³ Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 394 del 1991.

attività di irrorazione di terreni agricoli mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS). (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 1), prescrivendo, tra l'altro, che tali attività vengano svolte da utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e formati conformemente a quanto disposto da un decreto interministeriale di cui si prevede l'adozione (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, commi 2 e 3). Per l'effettuazione dell'irrorazione è richiesto l'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata di relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni indicate dalla norma (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 4). I medesimi servizi fitosanitari regionali svolgono, altresì, attività di monitoraggio e vigilanza (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 5). L'irrorazione su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'ente responsabile che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 6). All'attuazione delle disposizioni in riferimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, Cpv. Art. 13-*bis*, comma 7).

La relazione tecnica riferisce che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La stessa relazione tecnica precisa, altresì, che la formazione e l'aggiornamento degli utilizzatori professionali dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) sono già disciplinati da normative esistenti e sono a carico dei soggetti interessati o dei loro enti di formazione, senza prevedere contributi o finanziamenti pubblici aggiuntivi.

In proposito, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, si rileva, altresì, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione volti consentire la verifica della neutralità finanziaria della norma anche con riguardo alle attività (monitoraggio e vigilanza) che saranno chiamati a svolgere i soggetti pubblici individuati dalla stessa (servizi fitosanitari regionali, enti responsabili di parchi naturali e aree protette e Ministero dell'agricoltura).

ARTICOLO 7

Aggiornamento professionale degli operatori delle attività di autoriparazione

La norma, introdotta al Senato¹⁵, integra il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 224 del 2012, nella parte in cui prevede che le persone preposte alla gestione tecnica dell'attività d'impresa di autoriparazione¹⁶, qualora non siano in possesso di specifici requisiti tecnico professionali, siano altresì tenute a frequentare, con esito positivo, un corso professionale specificamente individuato dalla medesima norma. La novella precisa che, una volta frequentato con esito positivo tale corso, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la misura non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, interviene sull'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, introducendo un obbligo di comunicazione in merito all'aggiornamento professionale dei relativi operatori tecnici, da parte delle imprese esercenti tali attività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al riguardo, non si formulano osservazioni stante la neutralità finanziaria della disposizione, confermata anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 8

Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁷, sostituisce la lettera l) del comma 833 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), prevedendo che siano esenti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, laddove attualmente l'esenzione riguarda le

¹⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.0.40 (testo 2).

¹⁶ In base al testo vigente della disposizione, trattasi, nello specifico, di imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto.

¹⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.0.54 (testo 2).

insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che, stante la sua natura chiarificatrice, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame al Senato, la 5ª Commissione (Bilancio)¹⁸ ha espresso parere non ostativo sull'emendamento che ha introdotto la norma in esame, a condizione che venisse riformulato in maniera conforme a quanto sopra descritto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, estendendo l'esenzione anche alle targhe, oltre che alle insegne, ai cantieri, e alle sedi, in cui si svolge l'attività cui si riferiscono.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura chiarificatrice e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che l'estensione del perimetro delle esenzioni dal pagamento del canone di cui trattasi potrebbe determinare una riduzione del gettito atteso con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 9

Proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁹, modifica l'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2020²⁰, che nel testo vigente prevede che, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possano non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale

¹⁸ 398ª seduta (antimeridiana) dell'11 giugno 2025.

¹⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.0.55.

²⁰ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. La novella estende la suddetta possibilità all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

La **relazione tecnica** si limita ad affermare che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame al Senato, la 5^a Commissione (Bilancio)²¹ ha espresso parere non ostativo sull'emendamento che ha introdotto la norma in esame. Precedentemente, la rappresentante del Governo aveva dichiarato di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento, di cui ribadiva il contenuto e in merito al quale ricordava che l'ultima proroga all'esercizio 2023, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 198 del 2022, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che la disposizione opera solo a fini civilistici, come anche evidenziato nella relazione tecnica relativa all'ultima norma di proroga (articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022).

Ciò in ragione del fatto che il comma 7-*quiquies* dell'articolo 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, su cui interviene la norma in esame, prevede che, per i soggetti che si avvalgono del beneficio prorogato dalla presente norma, la deduzione fiscale della quota di ammortamento non effettuata (a fronte della quale sono destinati utili a riserva indisponibile ai sensi del comma 7-*ter*) sia ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), i quali disciplinano, nel più ampio contesto della determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Titolo II, Capo II, Sezione I del TUIR), la deducibilità delle quote di ammortamento del costo,

²¹ 400^a seduta (1^a pomeridiana) del 17 giugno 2025.

rispettivamente, dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, dei beni materiali strumentali per l'esercizio di talune attività regolate e dei beni immateriali. Parimenti, per quanto attiene all'imposta regionale sulle attività produttive, il medesimo comma 7-*quinqüies* prevede che la deduzione fiscale della quota di ammortamento non effettuata (a fronte della quale sono destinati utili a riserva indisponibile ai sensi del comma 7-*ter*) sia ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 5, 5-*bis*, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (istitutivo dell'IRAP), ai fini della determinazione del valore della produzione netta disciplinata dai medesimi articoli con riferimento, rispettivamente, alle società di capitali e agli enti commerciali, alle società di persone e alle imprese individuali, alle banche e altri enti e società finanziari e alle imprese di assicurazione.

Ne consegue che l'eventuale mancata imputazione dell'ammortamento esplica effetti esclusivamente nel bilancio civilistico e non incide sulla deducibilità fiscale delle relative quote ai sensi della disciplina vigente, pertanto assicurando la neutralità fiscale della misura.

Infine, va altresì considerato che alla norma che ha introdotto il beneficio (il citato articolo 60, comma 7-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020) nonché a quelle che ne hanno disposto la proroga²² non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 10

Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina

Le norme, come modificate durante l'esame al Senato²³, novellando la legge n. 6 del 1989 recante ordinamento della professione di guida alpina, dispongono (comma 1):

- l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 3 (gradi della professione), concernente l'obbligo, per l'aspirante guida, di conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida a pena della decadenza dal diritto all'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine [lettera *a*]);
- l'introduzione, al comma 2 dell'articolo 4 (albo professionale delle guide alpine), di specifici obblighi per l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica in caso di iscrizione stabile in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione [lettera *b*]);
- alcune modifiche all'articolo 21 (accompagnatori di media montagna). In particolare, è previsto il riconoscimento della possibilità per gli accompagnatori di media montagna

²² Si tratta dell'articolo 1, comma 711, della legge n. 234 del 2021, dell'articolo 3, comma 5-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021 e dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022.

²³ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 (testo 2). *Cfr.* seduta n. 391 del 28 maggio 2025.

di svolgere attività di accompagnamento anche in zone rocciose e su terreni innevati (sostituzione del comma 2) e sono introdotti specifici obblighi formativi per gli accompagnatori di media montagna già abilitati alla data di entrata in vigore di tale previsione (inserimento del comma 3-*bis*) [lettera *c*].

La **relazione tecnica** asserisce che la misura in argomento presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellando la legge n. 6 del 1989, eliminano l'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 3 previsto per l'aspirante guida di conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida [comma 1, lettera *a*)], introducono, al comma 2 dell'articolo 4, specifici obblighi in relazione all'iscrizione stabile in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui si è conseguito il relativo grado professionale per una serie di categorie professionali [comma 1, lettera *b*)] e apportano modifiche all'articolo 21, riconoscendo agli accompagnatori di media montagna la possibilità di svolgere attività di accompagnamento anche in zone rocciose e su terreni innevati, introducendo specifici obblighi formativi per gli accompagnatori di media montagna già abilitati alla data di entrata in vigore di tale previsione [comma 1, lettera *c*)].

Al riguardo, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, come confermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 11

Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere

La norma, novellando l'articolo 20 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e

lo scarico di bagagli ed estende a tale fattispecie l'applicazione dei divieti e delle limitazioni di cui al comma 1 del predetto articolo 20, concernenti l'occupazione della sede stradale²⁴.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 20 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici a specifici utilizzi, estendendo a tale fattispecie l'applicazione dei divieti e delle limitazioni previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.

La relazione tecnica **non ascrive alla disposizione oneri a carico della finanza pubblica**.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che la norma potrebbe determinare maggiori entrate per la finanza pubblica per altro non quantificate e non imputate ai saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 12

Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁵, con l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025²⁶, integrano la disciplina contenuta nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l'ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo²⁷. In particolare, è stabilito che agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da

²⁴ L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale.

²⁵ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0.601 dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 448 del 1º ottobre 2025.

²⁶ Recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

²⁷ Ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

realizzarsi per gli alloggi in questione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi ai sensi del comma 2 del predetto articolo 14²⁸, si applica la disciplina semplificata prevista dall'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020²⁹ per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali.

Il comma 7-ter dell'articolo 10 (semplificazioni e altre misure in materia edilizia) del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, tra l'altro, che:

- le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2023 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione;
- i predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del D.P.R. 380/2001.

In proposito, si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 10, comma 11-undecies, del decreto-legge n. 198 del 2022³⁰ – disposizione che, da ultimo, ha prorogato la misura di semplificazione prevista dal citato articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020 – non ha ascrivito allo stesso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendo alla medesima disposizione natura ordinamentale.

Le norme prevedono, inoltre, per tali finalità, un vincolo decennale di destinazione d'uso. È, altresì, stabilito che, al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai menzionati commi da 1 a 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari.

In ogni caso, è previsto che i soggetti beneficiari summenzionati devono stipulare apposite convenzioni, con enti o soggetti gestori di parcheggi, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico³¹.

²⁸ Si tratta di soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali

²⁹ Recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

³⁰ Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

³¹ Le norme precisano che restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Infine, una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni testé illustrate stabilisce che dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** evidenzia che l'estensione dell'applicazione dell'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020 comporta l'utilizzo della SCIA per le opere in esame. Al riguardo, la RT chiarisce che la commisurazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001, comprensivo della componente relativa al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, non dipende tanto dal titolo edilizio richiesto per l'esecuzione di un determinato intervento (esempio PdC o SCIA), quanto dall'effettiva consistenza dell'intervento stesso. In quest'ottica, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto, ciascun Comune, sulla base di apposite tabelle parametriche definite dalla Regione di appartenenza, determina gli oneri di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria, sulla base di criteri imperniati, per esempio, sul maggior valore generato dall'intervento, sull'incidenza in ordine al carico urbanistico, sulla propensione per gli interventi di rigenerazione urbana. Al riguardo, la RT richiama il disposto dell'articolo 23, comma 01, lettera c), ultimo periodo, del DPR n. 380 del 2001 per il quale: "Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione". Sulla base di detta disposizione, le Regioni, con i propri provvedimenti legislativi, hanno emanato le rispettive leggi sul Governo del territorio con le quali hanno esteso in molti casi l'assoggettamento delle DIA prima, e SCIA poi, al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Tanto premesso, la RT afferma che la disposizione in esame, che prevede l'applicazione della SCIA limitatamente alle opere che verranno realizzate con le risorse di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026, non determina minori entrate per i bilanci comunali³².

In secondo luogo, la RT rileva che il mutamento di destinazione d'uso di interi edifici è regolato dalle singole legislazioni regionali. In ogni caso, rappresenta che generalmente le casistiche nelle quali viene richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione "differenziali", oltre a variare da comune a comune, sono residuali. A tal riguardo, i Comuni coinvolti potranno adeguare i costi di presentazione della SCIA per gli interventi di cui ai

³² In proposito, si rammenta che il menzionato articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025 (Cfr. supra) ha autorizzato la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

commi 1 e 4 dell'articolo 14 decreto-legge n. 95 del 2025, in maniera tale che non vengano ridotte le entrate nei bilanci comunali. Inoltre, la RT rileva che l'applicazione del regime semplificatorio introdotto dalla disposizione normativa in esame potrà determinare un aumento delle istanze relative agli interventi descritti dal suddetto articolo 14, nella misura in cui gli operatori di settore, che non avrebbero intrapreso un percorso autorizzativo soggetto a permesso di costruire in ragione dell'incertezza dei tempi, potrebbero invece scegliere di realizzare gli interventi in esame usufruendo della semplificazione procedurale della SCIA, con un possibile incremento del numero complessivo delle pratiche e un correlato aumento di gettito per i Comuni. Al riguardo inciderà sia la possibilità di ottenere i contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del suddetto decreto-legge, volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate, sia la previsione di una disciplina urbanistica ed edilizia derogatoria e semplificativa volta ad agevolare la realizzazione dei suddetti interventi.

Per quanto sopra esposto, la RT conclude che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame integrano la disciplina di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025 volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l'ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, estendendo l'applicazione della disciplina semplificata prevista per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali dall'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge n. 76 del 2020 agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzarsi per gli alloggi in questione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi ai sensi del comma 2 del predetto articolo 14.

È, altresì, stabilito per tali finalità un vincolo decennale di destinazione d'uso ed è prevista l'applicazione di una specifica disciplina per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai menzionati commi da 1 a 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025. Tali previsioni sono assistite da apposita clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica, chiarendo che la commisurazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001 non dipende tanto dal titolo edilizio richiesto per l'esecuzione di un determinato intervento, quanto dall'effettiva consistenza dell'intervento stesso, conclude che l'estensione della SCIA alle opere oggetto delle norme in esame non determina minori entrate per i bilanci comunali. Inoltre, con riguardo al mutamento di destinazione d'uso di interi edifici, la RT rappresenta che i Comuni coinvolti potranno adeguare i costi di presentazione della SCIA per gli interventi di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 14 decreto-legge n. 95 del 2025, in maniera tale che non vengano ridotte le entrate nei bilanci comunali. Peraltro, rileva ancora la RT, l'applicazione del regime semplificatorio introdotto dalla disposizione normativa in esame potrà determinare un aumento delle istanze relative agli interventi oggetto del suddetto articolo 14 con un possibile incremento del numero complessivo delle pratiche e un correlato aumento di gettito per i Comuni. Alla luce di tali argomenti la RT conclude che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto degli argomenti forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Si rammenta per altro che la relazione tecnica riferita all'articolo 10, comma 11-*undecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022 – disposizione la cui applicazione viene estesa per effetto delle norme in esame e che, da ultimo, ha prorogato la misura di semplificazione prevista dal citato articolo 10, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 76 del 2020 – non ha ascrivito allo stesso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendo alla medesima disposizione natura ordinamentale.

ARTICOLO 13

Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³³, riconoscono il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato ai servizi di trasporto pubblico di linea, in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo n. 285 del 2005³⁴ o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi

³³ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.0.1, la cui formulazione ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 441 del 23 settembre 2025.

³⁴ Recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (comma 1). È, altresì, precisato che l'esercizio dei predetti servizi di trasporto è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente, previa verifica da parte di quest'ultima dell'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada e della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 753 del 1980, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso (comma 2).

In proposito, si rammenta che l'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 753 del 1980, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, affida l'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali rivolte ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità ai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.), con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

La **relazione tecnica** evidenzia che le amministrazioni interessate già rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico e, dunque, le competenze di cui alla disposizione in esame sono già esercitate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, riconoscono il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato a determinati servizi di trasporto pubblico locale di linea e prevedono, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'amministrazione competente, previa verifica da parte di quest'ultima della sussistenza di specifici requisiti.

La relazione tecnica asserisce che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le competenze da essa disciplinate sono già esercitate dalle medesime amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14

Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato³⁵, sostituendo l'articolo 81 del codice della navigazione, aggiorna le competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto. In particolare, viene previsto che il comandante del porto disciplini³⁶ la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Si ricorda che, nel testo vigente, l'articolo 81 del codice della navigazione stabilisce che il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione e afferma che la medesima presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sull'articolo 81 del codice della navigazione, aggiornando le competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame, come dichiarato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 15

Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco

Le norme apportano alcune modificazioni all'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, relativo all'esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco.

In particolare, sostituendo il comma 1 del predetto articolo, viene, tra l'altro, stabilito che, per i marittimi arruolati³⁷ su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si

³⁵ Emendamento 4.0.600 (testo 2).

³⁶ Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, recante l'ordinanza di polizia marittima.

³⁷ Con patto di arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore, di cui all'articolo 327, secondo comma, del codice di navigazione.

faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi [comma 1, lettera *a*]).

Modificando il comma 2 del suddetto articolo 172-*bis*, viene specificato che la comunicazione da parte dell'armatore riguardo alla composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni deve essere fatta all'autorità marittima che ha rilasciato la suddetta autorizzazione [comma 1, lettera *b*]).

Viene, altresì, modificato il comma 4 dell'articolo in parola, aggiornando le modalità con cui l'armatore adempie agli obblighi di comunicazione di cui al suddetto comma 2 [comma 1, lettera *c*]).

Viene inoltre introdotto, integrando il comma 5 del predetto articolo, l'obbligo per l'armatore di comunicare settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1 del medesimo articolo [comma 1, lettera *d*]).

Viene infine previsto, con norma introdotta dal Senato³⁸, che le disposizioni di cui al menzionato articolo 172-*bis* del codice della navigazione si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano alcune modificazioni all'articolo 172-*bis* del codice della navigazione relativamente, tra l'altro, all'esenzione dalle annotazioni di imbarco e sbarco e ai relativi obblighi di comunicazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 16

Forma del contratto

Le norme modificano l'articolo 328 del codice della navigazione, concernente il contratto di arruolamento dei marittimi. In particolare, sostituendo il primo comma del predetto articolo 328, viene previsto che il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la

³⁸ Emendamento 5.3.

nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. Inoltre, viene stabilito che i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Sostituendo il secondo comma del suddetto articolo 328, viene, tra l'altro, stabilito che il contratto di arruolamento del comandante deve essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza e che, per i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo, la predetta annotazione deve essere fatta dal comandante della nave [comma 1, lettera a)].

Viene, inoltre, abrogato l'articolo 329 del codice della navigazione contenente la disciplina per la stipulazione del contratto nel caso di arruolamento avente luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare [comma 1, lettera b)].

Viene, infine, abrogato il comma 1 dell'articolo 103-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede un regime transitorio, valido fino al 31 dicembre 2025, per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano, tra l'altro, alcune modifiche all'articolo 328 del codice della navigazione, in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, rivelato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 17

Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

Le norme, modificando l'articolo 331 del codice della navigazione, prevedono la trasmissione in formato elettronico, anziché telegrafica, degli estremi della dichiarazione di arruolamento del comandante della nave e consentono di effettuare la dichiarazione di accettazione al comando della nave da parte del comandante anche in formato digitale

(comma 1). Viene, altresì, modificato l'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione³⁹, al fine di eliminare le modalità di trasmissione telegrafiche attualmente previste dal predetto articolo 331 del codice della navigazione (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano modificazioni al codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione prevedendo la trasmissione in formato digitale, anziché per via telegrafica, degli estremi della dichiarazione di arruolamento del comandante della nave, nonché della relativa accettazione da parte del medesimo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 18

Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali

Le norme rinviando ad un regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, l'individuazione dei requisiti che medici e infermieri devono possedere per prestare assistenza sanitaria a bordo nonché dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione degli stessi. Con l'entrata in vigore di detto regolamento, si intendono abrogate le disposizioni di cui al capo IV del regolamento sulla sanità marittima, di cui al Regio Decreto 29 settembre 1985, n. 636, che attualmente reca la disciplina dei medici di bordo. Le norme prevedono altresì che, con il regolamento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 179 del 1999, recante la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, siano individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e siano definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁹ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952.

La relazione tecnica attribuisce natura ordinamentale alle norme in commento e asserisce che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rammenta, inoltre, che i medici e gli infermieri di bordo non sono convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, bensì contrattualizzati privatamente dagli armatori. Precisa, inoltre, che i corsi di formazione previsti dalla disposizione sono corsi organizzati da strutture di formazione abilitate/autorizzate dal Ministero della Salute, che fa da garante sulla presenza dei requisiti e sulle materie di insegnamento proprio affinché ci sia uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale. Tali corsi di formazione sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi e le eventuali commissioni esaminatrici non sono, quindi, a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rinviando a successive disposizioni regolamentari il riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili nazionali, attraverso l'individuazione dei requisiti, delle condizioni di imbarco e dei compiti dei medici e degli infermieri che prestano assistenza sanitaria a bordo, nonché attraverso l'individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di locali sanitari e la definizione delle caratteristiche che quest'ultimi devono possedere. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si dispone l'abrogazione del capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al R.D. n. 636/1895.

Nel corso dell'esame al Senato, il relatore della Commissione Bilancio ha rilevato che la menzionata abrogazione coinvolge anche l'articolo 37-*bis* del citato Regolamento, che, al comma 6, pone a carico del medico interessato le eventuali spese per la convocazione della commissione prevista in caso di nuovi accertamenti sulla sua idoneità a svolgere attività a bordo. In merito a tale aspetto, la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta del 29 ottobre 2024⁴⁰ ha chiarito che tale abrogazione non implica minori entrate per lo Stato, in quanto la commissione citata nella disposizione non è, di fatto, più in essere da quando il medico di bordo è considerato, conformemente a quanto prevede la Convenzione OIL ratificata dalla legge n. 113 del 2013, alla stregua di un lavoratore marittimo iscritto alla gente di mare o imbarcato a passaporto ed è pertanto soggetto alla relativa normativa di riferimento.

In proposito, non si formulano osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

⁴⁰ Cfr. Resoconto sommario n. 298 del 29 ottobre 2024.

ARTICOLO 19

Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto

Le norme, introdotte al Senato, novellano il Codice di navigazione disciplinando, con l'inserimento dell'articolo 116-*bis*, la figura del consulente chimico di porto, la cui attività è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. In particolare, le norme stabiliscono i titoli di studio richiesti e subordinano l'esercizio di tale professione all'iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale, nonché al superamento di una prova sostenuta al termine di un percorso di qualificazione organizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e dal Consiglio nazionale degli ingegneri. Detti consulenti chimici di porto sono, quindi, iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rinvia, poi, a successivi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle attività e dei servizi svolti dal consulente chimico di porto e le disposizioni attuative delle norme in commento.

Una disposizione transitoria ammette di diritto ai suddetti registri i professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultino già iscritti in qualità di consulente chimico di porto nei registri degli esercenti un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, istituiti dai capi di compartimento ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice della navigazione.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano l'attività di consulente chimico di porto, definendo i requisiti richiesti per il suo esercizio e subordinandolo all'iscrizione in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto. Un'apposita clausola di invarianza finanziaria prevede che alla tenuta dei registri si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito non si formulano osservazioni, stante la natura ordinamentale della norma e la clausola di invarianza finanziaria prevista.

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro

Le norme modificano l'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari. In particolare:

- la verifica dei requisiti richiesti, ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, è demandata anche alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
A legislazione vigente tale compito è in capo alle suddette organizzazioni dei datori di lavoro propriamente intese, nonché a professionisti iscritti in determinati albi;
- conseguentemente, l'asseverazione esplicita delle avvenute verifiche viene esclusa anche per quelle rilasciate dalle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari, prevedendo che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle modifiche, confermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato⁴¹ - modificano l'articolo 27-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), riducendo da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione.

La **relazione tecnica** descrive le norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 27-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), riducendo da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 146 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio) ha previsto, tra l'altro, che le amministrazioni effettuino i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro anche in relazione all'autorizzazione al lavoro per i lavoratori altamente qualificati, di cui all'articolo 27-*quater* del decreto legislativo 286 del 1998, ora novellato dalle disposizioni in esame.

Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che l'intervento normativo tiene conto dei risultati positivi conseguiti, nel corso dell'attuazione del decreto flussi 2025, per effetto del controllo preventivo assicurato dall'interoperabilità tra il dedicato sistema informatico di presentazione delle domande del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e i servizi dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra precisato dalla relazione illustrativa riferita al decreto-legge n. 146 del 2025 circa la dotazione informatica in possesso delle amministrazioni

⁴¹ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.0.7 (Testo 2), la cui formulazione ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione del Senato. *Cfr* seduta n. 435 del 9 settembre 2025. In particolare, al testo approvato è stata soppressa la previsione che per i datori lavoro, che non hanno sottoscritto l'apposito protocollo con il Ministero dell'interno, lo sportello unico per l'immigrazione, in presenza dei relativi presupposti, rilasci il nulla osta o, entro il medesimo termine, in assenza di essi, comunichi al richiedente il rigetto.

interessate, appare tuttavia opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la riduzione del termine per il rilascio dei nulla osta possa essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 73 del presente provvedimento.

ARTICOLO 22

Comunicazioni del lavoratore titolare di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato⁴² - inseriscono il comma 2-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La novella prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, informi immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all'INPS la relativa comunicazione.

La **relazione tecnica**, descrive la norma e afferma che la stessa pone a carico del lavoratore un mero obbligo informativo e non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, informi immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all'INPS la relativa comunicazione. Al riguardo, non si formulano osservazioni, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.

ARTICOLO 23

Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura

Normativa vigente L'articolo 1, commi da 343 a 354 della legge n. 197 del 2022 reca una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. In base a tale disciplina, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad

⁴² A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.0.23, su cui la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr* seduta n. 391 del 28 maggio 2025.

attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.

In particolare, tali prestazioni possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, quali:

- persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Inoltre, ai sensi del comma 352, il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010⁴³, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato⁴⁴ - modificano l'articolo 1, comma 343, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), prorogando anche per l'esercizio 2025 l'applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai successivi commi da 344 a 354 della medesima legge di bilancio 2023 (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione è finalizzata a estendere al 2025 la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, già

⁴³ L'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010 rimanda sostanzialmente all'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, che fissa per le zone agricole svantaggiate la riduzione contributiva nella misura del 68 per cento.

⁴⁴ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.0.29 (Testo 2), la cui formulazione ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione del Senato. Cfr seduta n. 435 del 9 settembre 2025. In particolare, al testo approvato è stata espunta la soppressione del riferimento temporale al "biennio 2023-2024", che avrebbe reso sostanzialmente permanente il ricorso alle prestazioni occasionali nel settore agricolo.

previsto nel 2023 e nel 2024 ai sensi della legge n. 197 del 2022, con modalità fondate su semplificazione e snellimento degli adempimenti, senza pregiudicare la tutela dei diritti dei soggetti da adibire a dette prestazioni lavorative, come previste anche dalla contrattazione collettiva di settore. Ciò, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo, nel contempo, forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. In considerazione degli esiti soddisfacenti del periodo sperimentale (biennio 2023-2024) dell'istituto, la proposta intende, dunque, prevederne l'operatività anche per il 2025, anche in considerazione del fatto che le imprese agricole non possono avvalersi di nessun altro strumento per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. Si riportano, di seguito, le statistiche rilevate dagli archivi amministrativi INPS per gli anni 2023 e 2024 (primo semestre).

Tipologia lavori occasionali in agricoltura	Anno 2023				Anno 2024			
	Tutti e 4 i trimestri				(Trimestri 1 e 2)			
	Aziende	Lavoratori	Giornate	Retribuzioni dichiarate	Aziende	Lavoratori	Giornate	Retribuzioni dichiarate
Disoccupati	58	81	979	62.909	36	60	716	49.819
Percettori NASPI, DIS-COLL, Mobilità in deroga, RDC e ADI	82	86	841	55.575	66	70	687	50.204
Beneficiari ammortizzatori sociali	6	6	113	7.609	9	11	99	6.782
Pensionati	1.268	2.677	23.190	1.475.978	781	1.274	12.218	923.352
Giovani sotto i 25 anni	354	695	6.780	424.680	165	316	2.377	161.525
Detenuti o internati	2	2	34	2.128	1	1	7	596

Le evidenze individuano circa 2.000 lavoratori annui con una retribuzione dichiarata di oltre 2 milioni di euro in linea con i dati storici (retribuzione media annua di circa 1.150 euro). Considerando prudenzialmente un incremento delle adesioni a 3.000 persone nell'anno 2025, si stimano minori entrate contributive per 0,9 milioni di euro per il 2025.

La copertura è individuata mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, in particolare utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prorogano, anche per l'esercizio 2025, l'applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), disponendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, con le modalità ivi indicate (vedi *infra*).

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica fornisce la platea dei soggetti interessati e l'importo medio annuo della retribuzione, senza fornire l'aliquota media utilizzata per la quantificazione.

Elaborando i parametri forniti dalla RT unitamente alle minori entrate ascritte alla disposizione, l'aliquota media applicata risulta di circa il 26,1 per cento.

In proposito, si fa presente che la circolare INPS n. 46 del 20 febbraio 2025 fissa per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (quindi diversi dai lavoratori occasionali) l'aliquota complessiva al 30,30 per cento, di cui l'8,84 per cento a carico del lavoratore (32,30 per cento, in caso di aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, sempre con l'8,84 per cento a carico del lavoratore). Inoltre, il Messaggio INPS n. 569 dell'8 febbraio 2024 aveva fissato l'aliquota complessiva per le aziende agricole assuntrici di lavoratori agricoli occasionali, di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 2022, al 21,23 per cento, di cui l'8,84 per cento a carico del lavoratore.

Si fa presente, che ai sensi del comma 352 all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, per i lavoratori occasionali il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010 (quindi ridotta del 68 per cento), per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.

Ciò premesso, appare necessario acquisire le ipotesi e gli elementi sottostanti alla determinazione dell'aliquota utilizzata ai fini della quantificazione.

Si ricorda che la RT riferita alla legge di bilancio 2022, che ha introdotto la disciplina relativamente agli esercizi 2023 e 2024, stimava una platea complessiva di 10.000 soggetti, di cui 2.000 già prestatori di lavoro occasionale (cui si applicava una riduzione di aliquota del 21,5 per cento su una retribuzione annua di 800 euro) e 8.000 "che verrebbero inseriti nel mercato del lavoro agricolo vista l'attrattività della proposta normativa" (cui si applicava una riduzione di aliquota del 31,5 per cento su una retribuzione annua di 800 euro).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 23 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 24

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Normativa vigente. I commi 396-401 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) riconoscono, in caso di fusioni poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro, previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate, a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, come chiarito dall'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

Tale contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, fissate in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma. Sono disciplinate in dettaglio le modalità di comunicazione dell'ACRI con l'Agenzia delle entrate ai fini della corretta fruizione del beneficio e le modalità di utilizzo del medesimo a fini fiscali, anche mediante rinvio a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate

Le norme modificano la disciplina relativa alle modalità di assegnazione e di fruizione del credito di imposta alle fondazioni bancarie incorporanti di cui ai commi 396-401 articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)

La relazione illustrativa precisa che la misura agevolativa di cui ai commi 396-401 della legge di bilancio 2023 rappresenta un importante incentivo, utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico pro futuro dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno. Inoltre, la RT chiarisce che le norme in esame

sono volte a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni. In particolare, le criticità attengono alla procedura di assegnazione del credito d'imposta in favore delle fondazioni incorporanti che, con i progetti di fusione, abbiano assunto un impegno pluriennale per il sostegno dei territori di operatività delle fondazioni incorporate. Infatti, ai fini dell'effettiva assegnazione, annualmente, del credito d'imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, per effetto del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto dal comma 398, assumerebbe rilievo il momento di trasmissione all'ACRI delle predette delibere. Tale meccanismo potrebbe determinare elementi di incertezza circa l'effettiva possibilità di beneficiare del credito d'imposta, a fronte, ed eventualmente a scapito, del preventivo impegno pluriennale di carattere erogativo sancito nel progetto di fusione autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

Le norme prevedono le seguenti principali modifiche alla citata disciplina:

- ai fini della determinazione dell'ordine cronologico delle domande per l'assegnazione del contributo si prevede di utilizzare l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione in luogo della comunicazione delle delibere di impegno all'ACRI;

La RI precisa che tale modifica, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la *ratio* della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

- con riferimento alla fruizione del credito di imposta si stabilisce che il credito può essere utilizzato a decorrere dal 10° giorno del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Viene soppresso l'obbligo di indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento.

La **relazione tecnica**, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in primo luogo che le norme in esame modificano la disciplina relativa alle modalità di assegnazione e di fruizione del credito d'imposta alle fondazioni bancarie incorporanti di cui ai commi 396-401 articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il contributo è riconosciuto, come stabilito dal comma 398 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, fino a

esaurimento delle risorse disponibili, fissate in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

ARTICOLO 25

Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁵, dispone la disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 83 (che vieta di includere, nelle corrispondenze e nei pacchi ordinari, denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore) e 84 (che prescrive l'obbligo di assicurazione per lettere e pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore) del D.P.R. n. 156 del 1973 con riferimento alla spedizione di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

La **relazione tecnica** precisa che l'intervento normativo in esame risponde all'esigenza di agevolare le attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, assicurando maggiore efficienza e competitività nel settore, e afferma che la relativa misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, dispone la disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 83 (divieto di includere nelle corrispondenze e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore) e 84 (obbligo di assicurazione per lettere e pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore) del D.P.R. n. 156 del 1973, alla spedizione di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

La relazione tecnica afferma che la relativa misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto di quanto asserito dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

⁴⁵ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.0.605 dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 446 del 30 settembre 2025.

ARTICOLO 26

Semplificazioni in materia di trasporto di animali

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁴⁶, inserisce all'articolo 56, concernente la disciplina dei rimorchi, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il comma 4-*bis*, a norma del quale i rimorchi per il trasporto di cose di cui al comma 2, lettera b), del predetto articolo 56 possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁴⁷.

La **relazione tecnica**, facendo presente che la disposizione in esame richiama un obbligo già vigente ai sensi del Regolamento CE 1/2005 di omologazione dei mezzi di trasporto ai fini di garantire il benessere animale durante il trasporto, afferma che non sono ravvisabili costi aggiuntivi per l'omologazione dei rimorchi, non sussistendo elementi di innovazione rispetto alla normativa europea. Pertanto, conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, inserisce all'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 4-*bis*, a norma del quale i rimorchi per il trasporto di cose possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, qualora vi sia la sussistenza di specifici requisiti, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che non sussistono elementi di innovazione rispetto alla normativa europea vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

⁴⁶ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.0.24 dalla 5ª Commissione del Senato. Cfr. seduta n. 391 del 28 maggio 2025.

⁴⁷ Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" in data 20 marzo 2008.

ARTICOLO 27

Misure di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato⁴⁸ - modificano l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche), relativo ai procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica di impianti radioelettrici.

Le modifiche:

- prevedono che lo sportello locale competente dia pubblicità alle istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, anche mediante il proprio portale *web* dedicato;
- precisano che la suddetta pubblicità dell'istanza non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990.

La **relazione tecnica**, descrive le norme e afferma che le stesse mirano a semplificare il procedimento amministrativo senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche), relativo ai procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica di impianti radioelettrici. In particolare, lo sportello locale competente dà pubblicità alle istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, anche mediante il proprio portale *web* dedicato.

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la previsione del portale *web* dedicato, attraverso cui lo sportello locale competente deve dare pubblicità alle predette istanze di autorizzazione, possa essere attuata nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 73 del presente provvedimento.

⁴⁸ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.0.5, su cui la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr* seduta n. 392 del 28 maggio 2025.

ARTICOLO 28

Misure di semplificazione in materia ambientale

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁴⁹, modifica l'articolo 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte), comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), che nel testo vigente prevede che l'immissione di acque emunte da siti contaminati in corpi idrici superficiali o in fognatura debba avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei. La norma, in particolare, rimuove la condizione che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio *in loco* (comma 1).

La norma interviene altresì sulla lettera *a)* del punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che nel testo vigente include, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale i progetti inerenti alla fabbricazione e al trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. La norma precisa tale ambito di applicazione, assoggettando alla verifica i progetti inerenti alla fabbricazione e al trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri (comma 2).

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sul decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando il vincolo che il trattamento depurativo delle acque sotterranee emunte da siti contaminati debba avvenire esclusivamente presso impianti in esercizio *in loco* e precisando l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale svolta da regioni e province autonome in relazione alla fabbricazione e al trattamento di prodotti a base di elastomeri.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.0.600.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame, rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 29

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁵⁰, integra l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007⁵¹, estendendo alle pubbliche amministrazioni l'accesso, nell'ambito di determinati procedimenti e procedure⁵², alle informazioni contenute nella sezione del Registro delle imprese relative ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa mira a favorire una più efficace cooperazione tra i soggetti obbligati e le amministrazioni pubbliche, migliorando lo scambio informativo per finalità di prevenzione e controllo in materia di antiriciclaggio. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso, nell'ambito di determinati procedimenti e procedure, alle informazioni contenute nella sezione del Registro delle imprese relative ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

⁵⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.0.49.

⁵¹ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

⁵² Di cui al comma 1 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. Si tratta di: procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Al riguardo non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 30

Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁵³, introduce un nuovo periodo all'articolo 1, comma 80, della legge n. 124 del 2017⁵⁴, escludendo le cooperative elettriche iscritte nel registro delle cooperative storiche dotate di rete propria⁵⁵, in relazione alla vendita di energia ai propri soci, dalla previsione per cui l'inclusione e la permanenza nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali è, a decorrere dalla sua istituzione, condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame al Senato, la 5ª Commissione (Bilancio)⁵⁶ ha espresso, sull'emendamento che ha introdotto la norma in esame, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione conforme al testo sopra descritto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, esclude le cooperative elettriche iscritte nel registro delle cooperative storiche dotate di rete propria, in relazione alla vendita di energia ai propri soci, dalla previsione per cui l'inclusione e la permanenza nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali è, a decorrere dalla sua istituzione, condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni.

⁵³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.0.70 (testo 2).

⁵⁴ Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

⁵⁵ Si cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni.

⁵⁶ 409ª seduta (antimeridiana) del 2 luglio 2025.

ARTICOLO 31

Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁵⁷, interviene sull'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), modificando il comma 703 e introducendo il nuovo comma 703-*bis*. In particolare, con le modifiche al comma 703, viene attribuita al solo Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (e non più anche al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare), la competenza ad emanare un decreto di natura regolamentare per la determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, caratterizzate da specifici fattori di svantaggio. Viene altresì parzialmente sostituita l'elencazione, esemplificativa, dei principali fattori di svantaggio e viene previsto che con il citato decreto siano stabilite anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole, relativi alla deroga⁵⁸ all'obbligo di disporre del titolo di conduzione per terreni agricoli di superficie inferiore a 5.000 m², siti in comuni montani svantaggiati, prealpini di collina, pedemontani o della pianura non irrigua.

Con l'introduzione del comma 703-*bis* viene precisato che tale deroga non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

La relazione tecnica fa presente che la disposizione ridefinisce i criteri per l'individuazione delle zone pedemontane svantaggiate e aggiorna i riferimenti ministeriali, disciplinando altresì gli obblighi di comunicazione dei beneficiari in caso di deroga ex articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, limitandone l'applicabilità alle particelle agricole site in comuni contigui o limitrofi alle sedi o unità tecnico-economiche aziendali. Secondo la relazione tecnica, quindi, la disposizione presenta carattere ordinamentale.

Nel corso dell'esame al Senato, la 5^a Commissione (Bilancio)⁵⁹ ha espresso, sull'emendamento che ha introdotto la norma in esame, parere non ostativo. Precedentemente, la rappresentante del Governo ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento, confermandone la neutralità finanziaria.

⁵⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.0.604.

⁵⁸ Prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014.

⁵⁹ 445^a seduta del 25 settembre 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, attribuisce al solo Ministro dell'agricoltura la competenza ad emanare un decreto di natura regolamentare per la determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua caratterizzate da specifici fattori di svantaggio (la cui elencazione esemplificativa viene parzialmente riformulata dalla norma in esame) e per stabilire le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione relativi alla deroga all'obbligo di disporre del titolo di conduzione per i piccoli terreni agricoli siti in comuni montani svantaggiati, prealpini di collina, pedemontani o della pianura non irrigua. Viene altresì precisato che tale deroga non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame, come confermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 32

Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge n. 13 del 2023, relativo all'Agenzia italiana per la gioventù

La norma, inserita durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 55, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, interviene sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Nello specifico, la novella dispone che la figura già prevista del Presidente del Consiglio di amministrazione sia anche qualificata come Presidente dell'Agenzia mentre il citato Consiglio di amministrazione non risulta più organo di vertice politico-amministrativo.

La **relazione tecnica** fa presente che la disposizione reca misure inerenti all'organizzazione dell'Agenzia italiana per la gioventù e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame inserita durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 55, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, dispone che la figura già prevista del Presidente del Consiglio di amministrazione

dell'Agenzia italiana per la gioventù sia anche qualificata come Presidente dell'Agenzia mentre il citato Consiglio di amministrazione non risulta più organo di vertice politico-amministrativo. Al riguardo, pur considerando che l'Agenzia italiana per la gioventù rientra nell'ambito dell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si formulano osservazioni, posto che, da un lato, la norma interviene sugli organi dell'Agenzia senza modificarne la relativa dotazione organica, dall'altro, il novellato articolo 55 del decreto-legge n. 13 del 2023, al comma 7, reca un vincolo di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 33

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, inseriscono il comma 7-*bis* all'articolo 3, del decreto-legge n. 63 del 2024, in materia di fatture elettroniche. In particolare, si dispone che al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali (C.U.N.) di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

Si rammenta che l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015, prevede l'istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) aventi il compito di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ciascuna in relazione a una determinata categoria di prodotti. Le Commissioni sono costituite da membri designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. La norma dispone inoltre che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 518 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali con una dotazione iniziale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, poi incrementata di ulteriori 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 63 del 2024.

I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al

fine della predisposizione dei *report* informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72.

Il DM 31/3/2017 n. 72 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali reca la disciplina attuativa e definisce la commissione unica nazionale (C.U.N.) come l'organismo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico per la formulazione della tendenza di mercato e dei prezzi indicativi dei prodotti. In particolare, l'articolo 6, comma 2 del citato DM dispone che la segreteria delle C.U.N. è assicurata da B.M.T.I. S.c.p.A.⁶⁰. su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria e/o straordinaria ed a coordinare le attività delle stesse, fornendo ai commissari un *report* informativo contenente dati di mercato raccolti nel modo più esaustivo ed aggiornato possibile.

Le modalità di attuazione dell'articolo in esame sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relazione tecnica fa presente che la norma prevede, fino al 31 dicembre 2026, l'obbligo di indicare un codice identificativo per ciascun prodotto nelle fatture elettroniche relative ai prodotti soggetti a Commissioni Uniche nazionali, prevedendo altresì la trasmissione dei dati in forma anonima e aggregata alla segreteria tecnica delle Commissioni. Inoltre essa fa presente che la misura si inserisce nell'ambito del regime vigente di fatturazione elettronica e degli strumenti informatici già operativi presso l'Agenzia delle Entrate e le Commissioni competenti, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, si sottolinea che si tratta esclusivamente di riportare un codice ulteriore in fattura elettronica e che, per quanto attiene alla gestione dei dati, la stessa verrà effettuata senza ulteriori oneri dalla Segreteria tecnica delle CUN, gestita da BMTI⁶¹ e già operante. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono che, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali riportino un codice identificativo, che sarà poi inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale preparerà dei rapporti informativi.

⁶⁰ B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. - società pubblica non a scopo di lucro istituita ai sensi dell'[articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni](#).

⁶¹ Borsa merci telematica italiana.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica di passaggio.

ARTICOLO 34

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

Normativa vigente. L'articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024, al comma 2, ha previsto che gli spettacoli dal vivo che possiedono determinati requisiti possano essere effettuati attraverso la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività⁶² in luogo delle autorizzazioni richieste.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024, recanti misure per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche. In particolare, viene disciplinato: il contenuto della segnalazione certificata di inizio attività prevista dal comma 2 del summenzionato all'articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024 (cpv. *2-bis*); l'inizio dell'attività oggetto della segnalazione (cpv. *2-ter*); l'*iter* che l'amministrazione competente deve seguire in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della citata segnalazione e nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci (cpv. *2-quater*).

La relazione tecnica fa presente che La misura inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024, al fine di fornire ulteriori prescrizioni in vista dell'uniforme applicazione del regime semplificatorio ivi previsto, introdotto stabilmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dei positivi effetti registratisi durante la fase sperimentale disciplinata dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020. A tal fine, la disposizione riproduce le prescrizioni di cui al citato articolo 38-*bis* in termini di contenuti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di poteri dell'amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ivi indicati. Rispetto all'impianto dettato dall'articolo 38-*bis*, la misura in questione integra la documentazione a corredo della SCIA, richiedendo anche la documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. In particolare, la misura in questione sostanzialmente replica i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 *bis*, efficaci dal settembre 2020 al dicembre 2024, che sono stati attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione competente (il Comune). La materia della gestione della realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche rientra fra i

⁶² Di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

compiti ordinariamente spettanti all'amministrazione comunale (artt. 68 e ss. T.U.L.P.S.), che dunque già destina a tal scopo proprie risorse finanziarie, umane e strumentali. Secondo la relazione tecnica, quindi, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024. Le disposizioni disciplinano la segnalazione certificata di inizio attività in ambito di realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche prevista a legislazione vigente al comma 2 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 201 del 2024.

Come riferito dalla relazione tecnica la norma replica nella sostanza il regime transitorio previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020, attuato senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione competente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 35

Riordino dell'Automobile Club d'Italia

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

In primo luogo, è previsto, ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'ACI, un adeguamento dello statuto a specifici principi direttivi.

Nel dettaglio, i principi direttivi che devono essere recepiti dello statuto sono:

- la soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo [comma 1, lettera *a*)];
- l'istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, composto da: presidente dell'ACI (che lo presiede e il cui voto è determinante nei casi di parità di voto), undici presidenti di Automobile Club federati, due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa, un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia, un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani [comma 1, lettera *b*)];
- l'istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali [comma 1, lettera *c*)];

- la riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui: un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante, un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI [comma 1, lettera d)];
- l'istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), composto da: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di cui uno con funzioni di presidente), un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia, due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente [comma 1, lettera e)].

La carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società *in house* dell'ACI e l'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate dall'ACI⁶³ (comma 8).

Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, si prevede, inoltre, la soppressione, con relativa riallocazione presso le direzioni centrali, di determinate strutture di missione dell'ente⁶⁴. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture sopresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, già assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono sopresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione sopresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza (comma 2).

Le norme prevedono, altresì, che l'ACI, gli Automobile Club federati e le società *in house*⁶⁵ da essi controllate siano soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013⁶⁶ (comma 3).

⁶³ Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge n. 190 del 2012, e del decreto legislativo n. 39 del 2013.

⁶⁴ In particolare, sono sopresse le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei *automotive* e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli.

⁶⁵ Alle società *in house* si applicano specifiche disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica⁶⁵. in particolare: l'articolo 11, comma 1, circa i requisiti richiesti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo; l'articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13; l'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (comma 7).

⁶⁶ Recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La norma prevede poi che, a decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'ACI sia tenuto a predisporre⁶⁷ il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle *società in house*, sulla base di contabilità separate, che sono oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti⁶⁸.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società *in house*, hanno ad oggetto:

- a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
- b) le attività di gestione del PRA;
- c) le attività connesse ai tributi automobilistici.

I citati bilanci definiscono con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime⁶⁹ (commi 4, 5 e 6).

Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, si dispone, inoltre, che l'ACI predisponga un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante; successivamente alla sua approvazione sono sottoposte a revisione le convenzioni che regolano i rapporti del medesimo ACI con le proprie società *in house* (comma 9).

Con riferimento alle società controllate dall'ACI, si dispone che:

- i rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle società controllate, in carica nei relativi organi amministrativi e di controllo decadano a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie;
- non si applichi l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile in materia di nomina e revoca degli amministratori;
- in caso non emettano strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, i presidenti dei relativi collegi sindacali siano designati dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 10).

Viene, altresì, sciolta e posta in liquidazione la società *in house* dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni». Il patrimonio netto risultante dalla procedura di liquidazione è di spettanza dell'ACI. In tale ambito, gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili sono esenti da imposte, tributi e diritti

⁶⁷ Ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 1991.

⁶⁸ Nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

⁶⁹ Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di sono consentite solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.

mentre le unità di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate dall'ACI.

I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere⁷⁰ la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso società *in house* dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito (comma 11).

Al recepimento di quanto sopra descritto, nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, provvede il Commissario straordinario dell'ACI⁷¹ (comma 12).

È, infine, inserito il comma 3-*bis* all'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, con cui si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi della società ACI Informatica S.p.A.⁷² mediante apposite convenzioni con la stessa società. I relativi oneri sono posti a valere sulle risorse derivanti:

- dall'incremento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006;

Si ricorda che l'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006, ha previsto, tra l'altro, un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione⁷³ in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziare sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

- dal canone annuo per l'abbonamento all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 12 non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 13 che attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la facoltà di avvalersi, mediante convenzioni, di ACI Informatica S.p.A., società *in house*

⁷⁰ Nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

⁷¹ Di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 96 del 2025.

⁷² ACI Informatica S.p.A. opera in regime di *in house providing* dell'Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata.

⁷³ Di cui all'articolo 18 della legge n. 870 del 1986.

dell'ACI, per la gestione, manutenzione e sviluppo delle proprie infrastrutture e sistemi informativi, inclusi i data center classificati Gruppo A del Polo Strategico Nazionale, viene specificato che servizi in oggetto comprendono sviluppo e manutenzione *software*, conduzione operativa, gestione applicativa, supporto tecnico, rinnovo licenze e manutenzione dei sistemi IP e PDL. Agli oneri delle convenzioni si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006, e di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da esso controllate.

La norma prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi della società ACI Informatica S.p.A. mediante apposite convenzioni.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma prevede una mera facoltà di avvalimento da esercitarsi solo in presenza delle occorrenti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 634 del 1994, già destinate a finalità omogenee, rispetto a quelle previste dalla disposizione in esame, come si evince anche dalla relazione tecnica.

Inoltre viene sciolta e posta in liquidazione la società *in house* dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» e, in tale ambito, si prevede, tra l'altro, che il patrimonio netto risultante dalla procedura di liquidazione sia di spettanza dell'ACI e che gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili siano esenti da imposte, tributi e diritti.

Anche a tal riguardo non si formulano osservazioni, posto che la disposizione non appare comportare minori entrate, ma una rinuncia a maggior gettito, giacché tale trasferimento non si potrebbe verificare in mancanza della norma in esame.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche sulle restanti disposizioni, considerato che l'ACI non rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 36

Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Le norme, come modificate nel corso dell'esame al Senato⁷⁴, intervengono sulla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. In particolare, con la sostituzione dell'articolo 1, l'attività di cremazione delle salme viene definita servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della predetta legge n. 130 del 2001, come sostituito dalle norme in esame (cfr. *infra*), è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione. Anche le tariffe applicate dalle imprese autorizzate al trasporto dei cadaveri destinati alle attività di cremazione non devono essere elusive di quanto disposto al periodo precedente.

Le norme prevedono altresì che sono consentiti, nel rispetto dei defunti, trasporti multipli di feretri fino a un massimo di quattro per mezzo funebre, salvo deroghe in caso di calamità o per ordine dell'autorità competente, e trasporti superiori solo per resti mortali destinati alla cremazione. L'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal dirigente comunale o dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, deve indicare il soggetto incaricato, la data, il crematorio di destinazione e la destinazione finale delle ceneri [comma 1, lettera *a*]);

Le norme inoltre intervengono sull'articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2001 prevedendo che:

- l'autorizzazione alla cremazione da parte dell'ufficiale dello stato civile e il certificato del medico necroscopo (necessario per la medesima autorizzazione) possano essere rilasciati anche in modalità digitale [comma 1, lettera *b*), numero 1];
- gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l'affido o la dispersione delle ceneri siano formati in carta libera o con modalità digitale e siano inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione nonché al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale e al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e di affido [comma 1, lettera *b*), numero 2].

⁷⁴ Emendamenti identici 11.1 (T2) e 11.2 (T2). Le disposizioni alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1 sono state inserite al Senato, mentre le disposizioni alla lettera *b*), presenti nel testo originario dell'articolo, sono state riformulate e ampliate con gli emendamenti menzionati.

- siano garantite libertà di forme per le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, ferma restando la garanzia sull'identità del dichiarante; tali dichiarazioni possono essere acquisite, al fine del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica [lettera *b*), numero 3];
- dopo il mancato rinnovo di una concessione, in caso di mancanza di comunicazioni da parte degli aventi titolo, la norma prevede la scelta discrezionale dei servizi comunali tra la reinumazione e la cremazione (resta fermo che gli oneri finanziari derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei suddetti aventi titolo) [lettera *b*), numero 4].

Viene altresì sostituito integralmente l'articolo 6, comma 2, prevedendo che i comuni debbano esercitare la gestione dei crematori attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevede le seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici locali:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista,
- affidamento a società *in house*;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge (vd. *supra*). Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 130 del 2001 [comma 1, lettera *c*]);

Le norme inseriscono infine l'articolo 8-*bis* (Sanzioni) alla legge n. 130 del 2001 che prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni relative al trasporto dei defunti per la cremazione (articolo 1, comma 3, legge n. 130 del 2001), si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, è disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA.

La **relazione tecnica** afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste continueranno ad essere svolte dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, come modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri (legge n. 130 del 2001).

La relazione tecnica di passaggio afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività ivi previste continueranno ad essere svolte dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica di passaggio.

ARTICOLO 37

Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile

Le norme, inserite nel corso dell'esame al Senato⁷⁵, modificano il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. In particolare si prevede:

- modificando l'articolo 72, commi 1 e 3, che la dichiarazione di morte possa essere redatta in anche in formato digitale e inviata all'ufficiale dello stato civile mediante PEC e che l'avviso di decesso sia inviato telematicamente se redatto in formato digitale [comma 1, lettera *a*]);
- inserendo il comma 2-*bis* all'articolo 73, che l'ufficiale dello stato civile rediga l'atto di morte, anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, e lo inserisca nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 [comma 1, lettera *b*]);

Le norme, inoltre, con la sostituzione dei commi 2 e 3 e l'inserimento dei commi 3-*bis* e 3-*ter* all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante la disciplina dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale civile alla inumazione, tumulazione e cremazione di un cadavere, prevedono che:

- l'autorizzazione possa essere accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio, oltre che in carta semplice, mediante posta elettronica certificata per via telematica;

⁷⁵ Emendamento 11.0.3 (T2).

- le autorizzazioni non possano essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria;
- gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice;
- l'AgID provvede entro 9 mesi a definire gli *standard* delle comunicazioni telematiche [comma 1, lettera c)].

La relazione tecnica fa presente che la disposizione realizza una semplificazione digitale di attività già previste che continueranno ad essere svolte dagli enti locali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, inserite nel corso dell'esame al Senato, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recano disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure relative alla formazione degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile e alle autorizzazioni per inumazione, tumulazione e cremazione, queste ultime sulla base di *standard* tecnici definiti Agenzia per l'Italia digitale entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme medesime (AGID).

In proposito, appare opportuno che il Governo assicuri che l'AGID – che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 - possa svolgere le attività ad essa affidate, nei tempi previsti, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 73 del presente provvedimento.

ARTICOLO 38

Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta

Le norme recano modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta. In particolare:

- la modifica all'articolo 49 riduce il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima. Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, la novella abbrevia ad un anno tale termine [comma 1, lettera *a*]).
- la modifica all' articolo 58 (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), dimezza (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima [comma 1, lettera *b*]).

La **relazione tecnica**, fa presente che le disposizioni sono intese a modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile, portando da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale. Tale modifica, afferma la RT, “non determina oneri aggiuntivi per l’Erario ed è di grandissima importanza per le numerosissime famiglie che si trovano a vivere la tragedia della scomparsa di un congiunto”.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell’esame al Senato⁷⁶, ha assicurato che la riduzione dei termini per la proposizione della domanda di dichiarazione di assenza e per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale - previsti dagli articoli 49 e 58 c.c. - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti relativi alle attività collegate all’evasione delle suddette domande potranno essere garantite nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riducono da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

⁷⁶ Legislatura 19^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29/10/2024

In proposito, non si formulano osservazioni, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLO 39

Disposizioni in materia di traduzioni giurate

La norma sostituisce con un nuovo testo l'articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 concernente il deposito degli atti notori e dei verbali di giuramento di perizia stragiudiziali presso il tribunale, stabilendo che le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possano altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. La disposizione, come novellata, precisa, inoltre, che in caso di trasmissione digitale l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale (comma 1).

La **relazione tecnica** riferisce che la norma ha carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame novella le vigenti disposizioni in materia di deposito presso il tribunale di verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, stabilendo che questi - comprese le traduzioni giurate -, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti, possano essere formati, sottoscritti e trasmessi digitalmente e che, in tal caso, debbano contenere anche il giuramento.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 40

Disposizioni in materia di permesso di costruire immobili vincolati

La norma modifica e integra il comma 8 dell'articolo 20 del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) disciplinante il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. In particolare, la norma:

- sopprime la parte del primo periodo del comma 8 che esclude la formazione del silenzio assenso sulla domanda di rilascio del suddetto permesso, in caso di

sussistenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la medesima domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi⁷⁷ [comma 1, lettera *a*]);

- integra il medesimo primo periodo del comma 8 assoggettando la domanda di permesso di costruire per cui sussistano i summenzionati vincoli alle disposizioni sulla conferenza dei servizi, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire [comma 1, lettera *b*]).

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della disposizione, come confermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 41

Disposizioni in materia di accettazione di eredità

La norma, approvata al Senato⁷⁸, inserisce un periodo finale al terzo comma dell'articolo 2648 c.c. al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell'accettazione tacita di eredità che nel testo vigente prevede che la stessa possa essere richiesta se quell'atto risulti da una sentenza, un atto pubblico, ovvero una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente. La novella prevede che la trascrizione possa essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura

⁷⁷ Di cui agli articoli 14 e ss., della legge n. 241 del 1990.

⁷⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 14.0.1 (testo 2).

privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 c.c. o l'avvenuto acquisto della qualità di erede (con beneficio d'inventario) ai sensi dell'articolo 485 c.c. (comma 1).

La **relazione tecnica** ribadisce in termini sintetici il contenuto della norma e riferisce che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che la 5ª Commissione del Senato, con riguardo all'emendamento introduttivo della norma in riferimento, ha espresso parere non ostativo condizionato alla riformulazione in maniera conforme al testo in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, interviene sul regime di trascrizione dell'accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di accettazione tacita o di acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante la neutralità finanziaria della norma, confermata anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 42

Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio⁷⁹

La norma, inserita durante l'esame al Senato, attraverso l'inserimento dell'articolo 182-*bis* al codice dei beni culturali e del paesaggio⁸⁰, introduce un regime transitorio per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. La disciplina introdotta prevede, tra l'altro, che la qualifica di restauratore di beni culturali sia attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028 (comma 1). La norma è accompagnata da una clausola di invarianza per cui all'attuazione della richiamata disciplina le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁷⁹ Di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

⁸⁰ Di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, inserita durante l'esame al Senato, attraverso l'inserimento dell'articolo 182-*bis* al codice dei beni culturali e del paesaggio⁸¹, introduce un regime transitorio per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria che corredata la norma di cui trattasi.

ARTICOLO 43

Semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia

Normativa previgente L'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha subordinato la possibilità, per le PMI beneficiarie della detassazione degli investimenti ambientali, prevista dall'articolo 6 della legge n. 388 del 2000, di mantenere anche il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, al pagamento di una somma compensativa delle minori imposte sui redditi precedentemente versate.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, hanno come destinatari i contribuenti che, pur beneficiando della detassazione degli investimenti ambientali, hanno continuato ad accedere alle tariffe incentivanti. In particolare, si prevede che essi possano mantenere comunque le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dei decreti ministeriali 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (cd III°, IV° e V° conto energia) senza versare una somma pari alle minori imposte così dovute, purché – entro sessanta giorni – accettino l'applicazione di una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale al tempo goduto e una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE. L'adesione a tali condizioni produce effetti su tutti i giudizi pendenti, subordinatamente all'integrale compensazione delle somme dovute entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE, all'accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti e al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti.

⁸¹ Di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai beneficiari della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla legge n. 124 del 2019 di continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal III, IV e V conto energia a condizione che essi accettino una decurtazione delle tariffe incentivanti compensativa del beneficio fiscale conseguito, con versamento dell'importo eventualmente eccedente le tariffe incentivanti riconoscibili.

In proposito non si formulano osservazioni, considerato che una modifica, in aumento o in riduzione, delle tariffe incentivanti previste dal III°, IV° e V° conto energia non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo tali meccanismi incentivanti finanziati attraverso specifiche voci della tariffa elettrica.

ARTICOLO 44

Disposizioni in materia di beni provenienti da donazioni

La norma reca modifiche a specifiche disposizioni del codice civile (articoli 561, 562, 563, 26552 e 2690) disciplinanti l'azione di riduzione della donazione con particolare riguardo a quella concernente i beni immobili (nonché ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri). In particolare, in sostituzione dell'attuale regime che prevede l'esperimento dell'azione di riduzione del bene donato al fine di determinare la restituzione dello stesso alla massa ereditaria, viene prevista la possibilità di provvedere mediante l'indennizzo economico dell'erede o del legatario leso (comma1).

Viene, altresì, disposto che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, trovino applicazione alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, mentre i medesimi articoli (nel testo precedente la modifica) continuano ad applicarsi con riguardo alle successioni aperte in data anteriore (comma 2).

La **relazione tecnica** ne ribadisce il contenuto, ne evidenzia le finalità e riferisce che la stessa non comporta oneri per i bilanci pubblici e che, al contrario, potrebbe produrre maggiori entrate in conseguenza dell'incremento del numero di trasferimenti e di atti di costituzione di ipoteca, oltre che dell'incremento di ricchezza complessiva derivante dalla ripresa del mercato interessato, che per ragioni prudenziali non si stimano.

Quanto alle finalità della norma, la relazione tecnica, in particolare, evidenzia che, dagli ultimi dati statistici a disposizione, pubblicati dal Consiglio nazionale del notariato, le donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari) nel 2021, in Italia, sono state più di 221.000, mentre nel 2022 sono state quasi 213.000. Si tratta

di immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca verrebbero ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di riduzione prima e di restituzione, poi, da parte del legittimario nei confronti non solo del donatario, ma anche dell'avente causa del donatario e dei terzi acquirenti che abbiano acquistato i beni. La disposizione in esame si inserisce nel solco delle riforme del 2005 in materia, allorché il legislatore ha, in primo luogo, introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell'azione di restituzione dei legittimari e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta. Tuttavia, il legislatore, in quella circostanza, non ha enunciato espressamente i termini di esperimento delle predette azioni di riduzione e di ripetizione, lasciando ampi margini relativi alla vocazione retroattiva delle medesime, non fornendo né paletti temporali riguardo alle suddette azioni ai fini della definitiva acquisizione di diritti da parte degli aventi causa dei donatari o dei terzi di buona fede, né fornendo precisazioni sulla disponibilità dell'azione di restituzione, non regolamentando la pubblicità e gli effetti della medesima riguardo all'eventuale atto di rinuncia. La proposta normativa in oggetto, che si esplica nella novella apportata al combinato disposto degli articoli 561, 562, 563 c.c., si collega alla esigenza di conservare gli effetti della trascrizione degli atti di beni immobili o beni mobili registrati – che sono stati oggetto di donazione – al fine di consentire il consolidarsi dei negozi da tempo conclusi e la circolazione dei medesimi beni. Pertanto, i terzi acquirenti dei predetti beni vengono tutelati attraverso le modifiche apportate con la riforma degli articoli menzionati, in quanto non vedranno più pregiudicati i loro diritti acquisiti dal donatario, essendo esonerati dalla restituzione dei beni in esame ai legittimari la cui quota sia stata eventualmente lesa. Questi ultimi potranno vantare solo un diritto di credito verso il donatario che dovrà loro compensare, attraverso l'equivalente valore in denaro, la parte di quota che è stata compromessa: unica eccezione riguarda la circostanza in cui il donatario sia insolvente, in tal caso i terzi che abbiano acquistato i beni a titolo gratuito saranno chiamati risarcire per equivalente in denaro gli eredi pretermessi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica specifiche disposizioni del codice civile (articoli 561, 562, 563. 26552 e 2690) disciplinanti l'azione di riduzione della donazione, con particolare riguardo a quella concernente i beni immobili, al fine di sostituire l'attuale regime, che prevede l'esperimento della predetta azione per la restituzione bene donato alla massa ereditaria, con la possibilità di provvedere mediante l'indennizzo economico dell'erede o del legatario leso (comma1).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale e la non onerosità della disposizione, confermati anche dalla relazione tecnica.

Quest'ultima riferisce, tra l'altro, che la medesima disposizione potrebbe produrre maggiori entrate – prudenzialmente non stimate - derivanti dal presumibile aumento del numero di trasferimenti e di atti di

costituzione di ipoteca, oltre che dall'incremento di ricchezza complessiva ascrivibile ripresa del mercato interessato.

ARTICOLO 45

Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli

La norma, approvata al Senato⁸², prevede che gli uffici delle Forze dell'ordine notifichino le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede ad inserire un blocco informatico nell'Archivio nazionale dei Veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV (comma 1).

La **relazione tecnica** afferma che la misura reca disposizioni per la notifica telematica delle denunce e querele, in relazione ai veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico. La relazione tecnica precisa che è già prevista una funzione analoga di inserimento di un blocco informatico su veicoli nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, sebbene riservata ad altri soggetti. Con la misura in parola, si estende tale funzione alle Forze dell'ordine, che sono già collegate al CED della Motorizzazione, prevedendo, altresì, una nuova tipologia di blocco. Trattasi, pertanto, di una modifica il cui impatto è assorbibile dagli stanziamenti previsti per l'ordinaria attività del CED.

Le amministrazioni interessate provvedono, pertanto, agli adempimenti derivanti dalla suddetta misura avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che la 5^a Commissione del Senato, con riguardo all'emendamento introduttivo della norma in riferimento, ha espresso parere non ostativo condizionato alla riformulazione in maniera conforme al testo in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, disciplina la notifica, da parte delle Forze dell'ordine, delle denunce e querele di furto dei veicoli

⁸² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 15.0.1 (testo 2).

tramite sistemi informatici. In particolare, si dispone che le notifiche avvengano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - mediante collegamento telematico con il centro di elaborazione dati (CED) - il quale provvede ad inserire un blocco informatico nell'Archivio nazionale dei Veicoli (ANV) comunicandolo, altresì, sempre in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione.

ARTICOLO 46

Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni *software*

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato⁸³, prevedono che, ove le imprese debbano avvalersi di *software* per adempiere tempestivamente ad obblighi amministrativi, nella definizione delle tempistiche per l'adempimento, vengano valutati dai soggetti preposti all'attuazione delle norme non solo i tempi di lavorazione interna delle imprese, ma altresì quelli necessari allo sviluppo, all'analisi e al collaudo delle soluzioni *software* richieste. A tal fine è stabilito che le amministrazioni titolari dei procedimenti debbano rendere disponibili agli operatori economici, con congruo anticipo, gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti *software* e gli ambienti di *test*.

La **relazione tecnica** afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, prevedono che, ove le imprese debbano servirsi di *software* per adempiere tempestivamente ad obblighi amministrativi, nella definizione delle tempistiche per l'adempimento, vengano valutati dai soggetti preposti all'attuazione delle norme anche i tempi necessari allo sviluppo, all'analisi e al collaudo delle soluzioni *software* richieste e siano rese disponibili agli operatori economici, con congruo anticipo, le componenti tecniche propedeutiche al predetto utilizzo.

⁸³ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.0.11 dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 392 del 28 maggio 2025.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 47

Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁸⁴, novella l'articolo 92 della legge n. 633 del 1941 recante protezione del diritto d'autore, estendendo, da venti a settant'anni, la durata del diritto esclusivo sulle fotografie⁸⁵.

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame, limitandosi al solo ampliamento temporale della durata del diritto esclusivo dell'autore, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, novellando l'articolo 92 della legge n. 633 del 1941, estende da venti a settant'anni la durata del diritto esclusivo sulle fotografie.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, attesa la natura ordinamentale della norma, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 48

Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁸⁶, sostituisce integralmente l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), che nel testo vigente prevede che il destinatario di un oggetto gravato di assegno possa, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente,

⁸⁴ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.0.2 dalla 5ª Commissione del Senato. Cfr. seduta n. 392 del 28 maggio 2025.

⁸⁵ La nozione si riferisce alle fotografie "semplici" e si distingue da quella di "opera fotografica" di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 633 del 1941, i cui diritti di utilizzazione economica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

⁸⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 15.0.6 (testo 2).

purché la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento⁸⁷. La nuova formulazione consente al destinatario di un oggetto gravato di assegno di fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, entro ventiquattro ore dalla ricezione, presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso tale termine, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato. La norma abroga altresì l'articolo 233 (Opposizione al rimborso dell'assegno) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni).

La **relazione tecnica**, afferma che la disposizione semplifica il procedimento per l'opposizione al rimborso di assegno al mittente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica la procedura di opposizione al rimborso di un assegno postale, sostituendo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e abrogando la relativa disciplina attuativa contenuta nell'articolo 233 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 49

Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, in materia di restituzione dell'avviso di ricevimento, disciplinando le modalità di rilascio, di sottoscrizione e di duplicazione dell'avviso di ricevimento in formato digitale e i casi per cui non ne è possibile l'utilizzo.

⁸⁷ Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni).

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, riferisce che la stessa introduce una mera facoltà - e non un obbligo - per l'utente di richiedere un'attestazione di avvenuta consegna in formato elettronico. Inoltre, viene specificato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i costi collegati agli strumenti e ai sistemi utilizzati per l'erogazione del servizio sono interamente a carico del fornitore del servizio stesso.

La relazione tecnica chiarisce, infine, che l'introduzione del servizio non comporterà alcun aumento di prezzo a carico dei mittenti rispetto all'attuale cartolina fisica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, introducendo e disciplinando l'avviso di ricevimento digitale. Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che la norma, come riferito dalla relazione tecnica, introduce modifiche di carattere procedurale, che vengono configurate come facoltative, e che gli eventuali oneri sono interamente a carico del fornitore del servizio.

ARTICOLO 50

Misure in materia di *dehors*, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati

Le norme introdotte nel corso dell'esame al Senato, recano interventi relativi ai cosiddetti *dehors*, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati.

Sono apportate alcune modifiche all'articolo 26 della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), che reca la delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi. In particolare, si dispone quanto segue.

- differimento del termine per l'esercizio della delega al 1° dicembre 2026 (rispetto al 18 dicembre 2025, previsto dal testo vigente)⁸⁸;
- estensione della disciplina anche alle imprese alberghiere oltre che alle imprese di pubblico esercizio, come disposto dal testo vigente;
- si interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 2, dell'articolo 26, che prevede la presentazione di una apposita istanza ai fini dell'applicabilità delle disposizioni attuative emanate con l'esercizio della delega anche ai *dehors* installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti. Le

⁸⁸ La formulazione vigente del comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 193 del 2024 dispone che la delega sia esercitata "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Considerando l'entrata in vigore della legge il 18 dicembre 2024, il termine entro il quale deve essere esercitata la delega, sulla base del testo vigente, è il 18 dicembre 2025.

- norme sostituiscono il termine di “novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo” per la presentazione dell’istanza, con un “congruo termine”;
- viene introdotto un nuovo principio e criterio direttivo [lettera *i-bis*]), in base al quale con l’esercizio della delega, deve essere consentito alle imprese di pubblico esercizio, in possesso di strutture amovibili che hanno usufruito delle deroghe previste dalle norme vigenti, in caso di diniego delle autorizzazioni, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi;
 - con riferimento alla validità dei titoli ottenuti per l’installazione di *dehors* ai sensi della normativa emergenziale (di cui all’articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020) è disposta un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2027 (in luogo termine del 31 dicembre 2025, previsto dal testo vigente) (comma 1).

Le norme prorogano, dal 30 novembre 2025 al 31 marzo 2026, il termine per l’esercizio della delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 3, comma 2 lettera *a*), della legge n. 160 del 2023 (comma 2).

Si rammenta che l’articolo 3, comma 1, della legge n. 160 del 2023 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia il 30 novembre 2023), uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. Pertanto, in base alla legislazione vigente il termine di due anni per l’esercizio della delega scade il 30 novembre 2025. Si ricorda altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della medesima legge gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Inoltre, le norme intervenendo sull’articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo), differiscono (dal 1° ottobre 2025) al 1° luglio 2026 il termine di applicazione delle misure di contrasto alla pratica commerciale del riporzionamento (cosiddetta *shrinkflation*) (comma 3).

In proposito, si ricorda che l’articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) prevede una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come riporzionamento (cosiddetta *shrinkflation*), prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall’immissione in commercio del prodotto in questione. Si prevede che tale disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2025 (la soglia temporale inizialmente era stata

fissata al 1° aprile 2025, poi prorogata al 1° ottobre 2025 dall'articolo 13, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 202 del 2024).

Si ricorda, infine, che la norma originaria poi prorogata è stata inserita nel citato codice del consumo dall'articolo 23 della legge n. 193 del 2024, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta all'articolo 39, comma 1, riferita a tutte le disposizioni della medesima legge annuale con la sola esclusione di quelle contenute all'articolo 31, comma 2, lettera b).

La **relazione tecnica**, dopo aver descritto sinteticamente le norme, afferma che le misure recate dall'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme intervengono sulla normativa relativa all'installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (*dehors*), modificando e integrando alcuni principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e differendone il termine dal 18 dicembre 2025 al 1° dicembre 2026. Viene inoltre prorogato, dal 30 novembre 2025 al 31 marzo 2026, il termine entro cui il Governo può esercitare la delega in materia di incentivi alle imprese, e modificata la decorrenza della disciplina di contrasto al fenomeno del riporzionamento (cd. *shrinkflation*), portandola dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, sia perché la delega in materia di *dehors* e le disposizioni concernenti la disciplina di contrasto al fenomeno del riporzionamento sono assistite da clausole di neutralità finanziaria, sia perché per la delega in materia di incentivi alle imprese è prevista l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁸⁹.

⁸⁹ Si veda, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della legge n. 160 del 2023, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, secondo cui gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge medesima sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 51

Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie

Le norme, recano le seguenti misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie:

- intervenendo sull'articolo 21, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 75 del 2023, stabiliscono che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma “Famiglie e studenti” e che, per l'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado e di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione, rispettivamente, di ammissione e di superamento dell'esame di Stato (comma 1).
- intervenendo sull'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici, stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti non devono più definire i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei predetti dirigenti (comma 2).
- modificano la procedura di adozione del “Piano delle arti”, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 60 del 2017, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso venga adottato con decreto ministeriale anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3).
- abrogano gli articoli dal 16 al 19 del testo unico in materia di istruzione⁹⁰, aventi ad oggetto la disciplina degli organi collegiali dei distretti scolastici e delle relative funzioni (comma 4).
- abrogano, con norma introdotta durante l'esame al Senato⁹¹, gli articoli 4 e 5 della riforma degli organi collegiali territoriali della scuola⁹², che recano, rispettivamente, la disciplina dei consigli regionali dell'istruzione e dei consigli scolastici locali (comma 5).
- modificano, con norma introdotta al Senato⁹³, l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, contenente disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria. In particolare, viene soppresso il predetto comma nelle parti in cui prevede la costituzione di un organo collegiale a composizione mista presso ciascun ufficio scolastico regionale (comma 6).

⁹⁰ Decreto legislativo n. 297 del 1994.

⁹¹ Emendamento 17.3 (id. a 17.4).

⁹² Di cui al decreto legislativo n. 233 del 1999.

⁹³ Emendamento 17.3 (id. a 17.4).

- apportano modificazioni al decreto legislativo n. 65 del 2017, recante la istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (comma 7).

In particolare:

- introducendo il comma 4-*bis* all'articolo 2, stabiliscono, tra l'altro, che nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso di specifico titolo⁹⁴ [comma 7, lettera a)];
- aggiungendo la lettera *f-bis*) al comma 1 dell'articolo 5, stabiliscono che lo Stato, attiva azioni di monitoraggio in merito all'impiego, tra l'altro, delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione⁹⁵ [comma 7, lettera b)];
- intervenendo sull'articolo 6, comma 1, lettera e), prevedono che le regioni e le province autonome, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, concorrano al monitoraggio in merito all'impiego delle risorse di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera *f-bis*). A tal fine, stabiliscono che i medesimi enti territoriali convalidano e trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito i dati comunicati dagli enti locali in merito, tra l'altro, all'impiego delle predette risorse [comma 7, lettera c)];
- intervenendo sull'articolo 7, comma 1, lettera c), stabiliscono che gli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione⁹⁶ [comma 7, lettera d)];
- sostituendo il comma 3 dell'articolo 8, disciplinano una nuova procedura di adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione successivi alla scadenza del Piano attualmente vigente [comma 7, lettera e)];
- eliminano la previsione per cui l'incarico di componente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione⁹⁷ possa essere rinnovato per non più di una volta [comma 7, lettera f)];
- intervenendo sull'articolo 12, comma 2, lettera b), specificano che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie [comma 7, lettera g)].

Con norma introdotta al Senato⁹⁸, viene infine eliminato, intervenendo sull'articolo 7, comma 31, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'obbligo da parte delle istituzioni scolastiche di inviare le comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie, e viene previsto che ai

⁹⁴ Di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017.

⁹⁵ Di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

⁹⁶ Di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

⁹⁷ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017.

⁹⁸ Emendamento 17.3 (id. a 17.4).

registri *on line* delle istituzioni stesse e dei docenti si acceda tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE) (comma 8).

La **relazione tecnica** afferma che il comma 1, avvalendosi della nuova piattaforma “Famiglie e studenti” già realizzata dal Ministero e delle relative funzionalità, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta piattaforma consente, secondo la relazione tecnica, di adempiere a quanto previsto dalla norma ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica precisa al riguardo che già attualmente sono in corso i processi di analisi utili a sviluppare una sezione documentale all'interno della nuova piattaforma unica “Famiglie e studenti” che ha l'obiettivo di semplificare le comunicazioni tra scuola e famiglia finalizzate principalmente alle iscrizioni.

Riguardo al comma 2, che prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici, la relazione tecnica afferma che lo stesso ha natura ordinamentale e che non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la relazione tecnica, il comma 3 si limita a semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Piano delle arti; la disposizione, prosegue la relazione tecnica, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, che prevede la soppressione degli organi collegiali a livello distrettuale, ha secondo la relazione tecnica natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, che sopprime gli articoli recanti la disciplina dei Consigli regionali dell'istruzione e dei Consigli scolastici locali, secondo la relazione tecnica non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a disporre l'abrogazione di alcune disposizioni legislative (articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 233 del 1999), stante la loro mancata attuazione sino ad oggi. In particolare, con il decreto legislativo 233 del 1999, sono stati previsti, presso ciascun Ufficio scolastico regionale (USR), i Consigli regionali per l'istruzione e i Consigli scolastici locali. I Consigli regionali per l'istruzione, di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, non sono mai stati costituiti presso alcun Ufficio scolastico regionale, atteso che le ordinanze ministeriali di cui all'articolo 2, comma 9, decreto legislativo n. 233 del 1999, che avrebbero dovuto definirne le modalità di elezione, hanno provveduto unicamente a disciplinare elezione, designazione e nomina dei componenti del Consiglio superiore della Pubblica istruzione. Analoghe considerazioni riguardano anche i Consigli scolastici locali, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, per i quali non sono mai state adottate specifiche disposizioni organizzative

al riguardo, nonché l'organo collegiale a composizione mista - con rappresentanti dello Stato, della regione, e delle autonomie locali - di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che si sarebbe dovuto costituire presso ciascun USR nell'ambito della riorganizzazione delle amministrazioni periferiche del Ministero. La misura, pertanto, in un'ottica di riordino e semplificazione della disciplina relativa all'organizzazione delle amministrazioni periferiche del Ministero dell'istruzione e del merito - in linea, peraltro, con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 51 in esame che prevede la soppressione degli organi collegiali a livello distrettuale - dispone l'abrogazione dei sopracitati organi collegiali a livello territoriale.

Con riguardo al comma 7, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2017, la relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce che la misura è indispensabile per assicurare una maggiore efficienza e semplificazione del sistema, anche alla luce della misura di investimento 1.1 della Missione 4-C1 del PNRR, interamente dedicata al sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6 anni di età. In particolare, la linea di investimento PNRR intende aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti. La relazione tecnica ricorda che l'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 ha istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, dell'ammontare di 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ulteriormente incrementato dall'articolo 1, comma 741, della legge n. 145 del 2018, che finanzia, tra l'altro: gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

La relazione tecnica ricorda, altresì, che l'ammontare del predetto Fondo ha subito i seguenti definanziamenti a seguito della legge di bilancio per il 2023: -5 milioni di euro per il 2023; -13,4 milioni di euro per il 2024; -20,2 milioni di euro per il 2025.

L'intervento normativo, secondo la relazione tecnica, non influisce sull'ammontare del Fondo, ma solo sulla tipologia degli eventuali beneficiari finali, che vengono individuati dai Comuni destinatari delle risorse in relazione alle programmazioni adottate dalla rispettiva Regione. La proposta normativa si limita per la relazione tecnica a definire con più chiarezza il ruolo di Stato, Regioni ed Enti locali nella *governance* del sistema integrato, soprattutto nella fase del monitoraggio in merito all'impiego delle risorse erogate dallo Stato ai Comuni e a

semplificare e razionalizzare il sistema previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 intervenendo:

- sulle caratteristiche distintive del servizio educativo per l'infanzia [lettera *a*]);
- sulla definizione dei ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei [lettere *b*), *c*), *d*]);
- sulla semplificazione e velocizzazione dell'adozione del Piano pluriennale [lettera *e*]);
- sui meccanismi di composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al prossimo rinnovo [lettera *f*]);
- a indirizzare le risorse statali del Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l'infanzia accreditati, che danno maggiori garanzie di qualità dell'offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, e rafforzare la finalità di ridurre i costi di frequenza di servizi educativi e scuole dell'infanzia a carico dei genitori [lettera *g*]);

Il **Governo**, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5ª Commissione al Senato⁹⁹, in merito alla attività di monitoraggio previste al comma 7, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che le Regioni raccolgono i dati trasmessi dagli enti locali in merito alle risorse impiegate del fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 e li inviano allo Stato affinché venga svolto il monitoraggio, sottolineando che la proposta normativa si limita, pertanto, a chiarire il ruolo di Stato, Regioni ed Enti locali nella *governance* del sistema integrato e a razionalizzare il sistema previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il Governo ha quindi confermato che la suddetta attività continua ad essere svolta senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 8, che sopprime la previsione per la quale le istituzioni scolastiche e i docenti sono tenuti a inviare le comunicazioni elettroniche “agli alunni e alle famiglie”, la relazione tecnica evidenzia che la formulazione della disposizione sembrerebbe “imporre” alle scuole di inviare le dette comunicazioni direttamente agli alunni di ogni ciclo scolastico, e, quindi, anche a quelli della scuola primaria, prevedendo l'impiego di dispositivi elettronici, quale unico strumento di conoscenza delle comunicazioni educativo didattiche e amministrative, sino a rendere di fatto obbligatorio l'uso di tali dispositivi anche per gli alunni di più tenera età e prevede che l'accesso al registro elettronico deve avvenire mediante l'utilizzo di identità digitali (quali SPID e CIE). Tali modalità di accesso consentiranno, da un lato, di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l'accesso al registro a soggetti non autorizzati, e, dall'altro, di semplificare in maniera significativa la gestione delle utenze da parte delle scuole. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha realizzato un apposito servizio – denominato “Gateway delle Identità” o “eID-Gateway” – per la gestione degli accessi mediante SPID e CIE ai servizi digitali del Ministero, messo a disposizione dei fornitori ICT coinvolti. Tale servizio, già

⁹⁹ Cfr. Seduta 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29/10/2024.

operativo secondo quanto comunicato con nota ministeriale n. 4588 dell'8 novembre 2023, è stato realizzato con risorse della misura 1.4.4 del PNRR – denominata “Favorire l'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, CIE)” – erogate dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allo stato, ha aderito al servizio “Gateway delle Identità” il 99 per cento dei fornitori dei servizi digitali locali del Ministero. La misura, secondo la relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie.

In particolare, viene previsto, tra l'altro, che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo siano effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma «Famiglie e studenti» (comma 1). Intervenendo sulla disciplina relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici, viene stabilito che i decreti ministeriali ivi previsti non debbano più definire i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei predetti dirigenti (comma 2). Viene modificata la procedura per l'adozione del Piano delle arti (comma 3) e viene prevista la soppressione degli organi collegiali a livello dei distretti scolastici (comma 4), dei consigli regionali dell'istruzione e dei consigli scolastici locali (comma 5), nonché degli organi collegiali a composizione mista costituiti presso gli uffici scolastici regionali (comma 6). Vengono introdotte modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2017, recante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, volte, tra l'altro, a introdurre e disciplinare i diversi profili di coinvolgimento di Stato, regioni, province autonome e enti locali nelle attività di monitoraggio in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (comma 7). Viene eliminato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inviare le comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie, prevedendo l'accesso tramite SPID o CIE ai registri *on line* delle medesime istituzioni e dei docenti (comma 8).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica e dei chiarimenti resi dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLO 52

Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁰⁰, reca una norma di interpretazione autentica, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 258 del 1999, stabilisce che il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 è trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 258 del 1999, stabilisce, tra l'altro, che i rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato.

Si ricorda, altresì, che la Fondazione in parola non è compresa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La **relazione tecnica** dichiara che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire il significato normativo dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 258 del 1999.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame stabilisce, con norma di interpretazione autentica, che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati, tra l'altro, dal codice civile.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica nonché del fatto che la citata Fondazione non è compresa nell'elenco

¹⁰⁰ Emendamento 17.0.2.

ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 53

Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università

Le norme, sostituite durante l'esame al Senato¹⁰¹, intervengono sull'articolo 111 del regio decreto n. 1592 del 1933¹⁰², concernente il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario. In particolare, sostituendo il suddetto articolo 111, viene modificata la disciplina per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario nelle università, definendo in via generale quale sia la procedura di conferimento, prevedendo, tra l'altro, che essa possa essere esperita entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia, stabilendo che ulteriori requisiti per detto conferimento siano definiti con decreto ministeriale e disponendo la pubblicazione dell'elenco dei titoli conferiti sul sito *internet* istituzionale dell'ateneo.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che le modifiche introdotte limitandosi a prevedere procedure semplificate relativa al conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, disponendo la sostituzione dell'articolo 111 del regio decreto n. 1592 del 1933, recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, modificano la disciplina per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario nelle università.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle norme in esame.

¹⁰¹ Emendamento 18.1.

¹⁰² Recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

ARTICOLO 54

Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge n. 168 del 1989¹⁰³, relativo alla autonomia delle università, intervengono sulla procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università, stabilendo, tra l'altro, che essa fa capo al Ministero (e non più al Ministro) dell'università e della ricerca, e specificano quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione precisando che questi ultimi sono pubblicati sui siti *internet* istituzionali degli atenei.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha natura meramente ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge n. 168 del 1989, relativo alla autonomia delle università, intervengono sulla procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, rilevato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 55

Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari

Le norme, intervenendo sull'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore¹⁰⁴, specificano che la personalità giuridica riconosciuta ai consorzi universitari, tramite decreto ministeriale, è di diritto pubblico e stabiliscono che lo statuto dei medesimi consorzi è approvato dal Ministero, anziché dal Ministro, sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, avente natura e carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica ed è finalizzata a semplificare e chiarire la procedura di riconoscimento della personalità giuridica dei consorzi universitari nonché di approvazione e modifica dei loro statuti.

¹⁰³ Recante la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

¹⁰⁴ Di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il **Governo**, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5^a Commissione al Senato¹⁰⁵, in merito a alla richiesta di chiarimenti sui riflessi connessi al riconoscimento della personalità di diritto pubblico ai consorzi universitari, ha confermato che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione normativa è infatti meramente ricognitiva dello *status quo*, alla luce del fatto che tutti i consorzi universitari attualmente riconosciuti con decreto del Ministro già soggiacciono ai limiti e vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni pubbliche ed organismi assimilati, nonché alla disciplina applicabile in termini di *status* giuridico dei dipendenti.

Si evidenzia al riguardo che i Revisori dei conti nominati in rappresentanza del MUR e gli Organi statutari, a ciò deputati, vigilano sul rispetto dei predetti limiti e vincoli, nonché in generale sul rispetto della disciplina pubblicistica applicabile ai consorzi riconosciuti dal MUR.

Si precisa inoltre che la disposizione normativa prevede espressamente l'adozione di un decreto del Ministro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico proprio per consentire al Ministero di esercitare un potere di vigilanza e controllo nei confronti dei consorzi.

Tale controllo si estrinseca, in primo luogo, nel controllo statutario e, secondariamente, nella designazione di rappresentanti ministeriali nel collegio dei revisori dei conti, deputati alla verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Lo strumento del decreto ministeriale consente di attribuire certezza giuridica in merito all'applicabilità della disciplina normativa pubblica, ad esempio in materia di limiti di spesa, oltreché di certezza giuridica in relazione al possesso del requisito della personalità giuridica di diritto pubblico con riferimento a procedure selettive, nazionali o europee, che dovessero prescrivere tale requisito per poter accedere ad eventuali finanziamenti.

Si evidenzia altresì che negli statuti dei consorzi universitari ad oggi approvati dal Ministero viene previsto un fondo consortile - sui cui gravano le spese di funzionamento del consorzio stesso - che è costituito dalle risorse comunque già disponibili a legislazione vigente per le università che aderiscono al consorzio e che versano in questo fondo delle quote per le finalità di ricerca e formazione previste negli statuti e coerenti con la *mission* istituzionale degli atenei.

I consorzi riconosciuti dal MUR sono pertanto già chiamati al rispetto dei limiti di spesa e dei vincoli previsti dalla vigente normativa pubblicistica e i revisori dei conti e gli organi statutariamente previsti sono obbligati a esercitare il controllo di regolarità amministrativo e contabile previsto dalla normativa vigente e relativo al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Per completezza espositiva, per i profili di quantificazione richiesti, si evidenzia da ultimo che sono in totale n. 25 i consorzi riconosciuti dal MUR dal 2000 a oggi e che comunque l'ultimo riconoscimento è avvenuto nel 2017 con l'adozione del D.M. 22 dicembre 2017 di "riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario "MEBIC" o "Centro medico e sperimentale di Bio immagini".

¹⁰⁵ Cfr. Seduta 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29/10/2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sull'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, disponendo, tra l'altro, che la personalità giuridica riconosciuta ai consorzi universitari, tramite decreto ministeriale, è di diritto pubblico.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti durante l'esame al Senato dal Governo, che ha confermato il carattere ordinamentale della disposizione, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 56

Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie

La norma stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, che siano in possesso di requisiti professionali adeguati, stabiliti con decreto ministeriale, per l'espletamento dell'incarico.

Viene, altresì, previsto che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto ministeriale, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Vengono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, afferma la relazione tecnica, persegue l'obiettivo di non ricorrere, ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'elenco da parte del MUR, all'utilizzo di risorse umane e strumentali esterne al Ministero né allo stanziamento di risorse finanziarie ulteriori. Ciò è reso possibile in virtù della designazione di dipendenti dello stesso Ministero, che siano in possesso di determinati requisiti professionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico stabiliti con decreto ministeriale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della norma, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 57

Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 342, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono determinati con decreto ministeriale e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁰⁶, reca una norma di interpretazione autentica del comma 342 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), in base alla quale il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, ferme restando le limitazioni al trattamento economico previste dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nell'ambito della disciplina riguardante la riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già

¹⁰⁶ Emendamento 21.0.3 (testo 2).

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (*in primis* l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che la disposizione in esame è stata integrata col recepimento da parte della Commissione di merito del parere, espresso dalla 5ª Commissione del Senato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non ostativo condizionato all'inserimento, dopo le parole: "in quiescenza" delle seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26" (*cf.* seduta 5ª Commissione del Senato n. 395 del 4 giugno 2025).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), stabilisce che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede la definizione con DPCM del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo, inoltre, come parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Si ricorda, altresì, che gli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, concernenti la materia previdenziale, stabiliscono che il trattamento pensionistico di chi abbia usufruito dei meccanismi di pensionamento anticipato di cui ai suddetti articoli 14 e 14.1 (rispettivamente, "pensione quota 100" e "pensione anticipata flessibile") non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La **relazione tecnica** afferma che la misura attua una interpretazione autentica delle disposizioni sui compensi riconosciuti al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Secondo la relazione tecnica, la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame reca una norma di interpretazione autentica per la quale, ferme restando le limitazioni al trattamento economico previste a legislazione vigente¹⁰⁷, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste, con riguardo alla generalità delle pubbliche amministrazioni, dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, il quale vieta il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Al riguardo, considerato che la deroga prevista viene introdotta con una norma di interpretazione autentica, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti retroattivi della disposizione in esame, anche con riguardo agli eventuali contenziosi in corso, da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 58

Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina

Le norme, modificando l'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedono che:

- le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendono anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio, nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni attestanti dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati [comma 1, lettera *a*]);
- i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione siano individuati con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute [comma 1, lettera *b*)].

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni, sono di carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività certificatorie

¹⁰⁷ Si tratta delle limitazioni previste dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

attraverso la telemedicina saranno svolte dal personale medico deputato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, estendono le sanzioni per false certificazioni anche alle certificazioni mediche rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, qualora attestino dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati e demandano a un Accordo Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute, la definizione dei casi e delle modalità di utilizzo della telecertificazione. In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 59

Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Le norme, integrando l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, prevedono che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova¹⁰⁸ avvenga con lo stesso decreto del Ministro della salute con cui sono nominati i restanti componenti del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini".

Si ricorda che a legislazione vigente alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione (c.d.a.) dell'IRCCS Gaslini si provvede mediante decreto del Presidente della Repubblica.

La **relazione tecnica**, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, integrando l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, prevedono che il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova sia nominato con decreto del Ministro della Salute, insieme agli altri membri del

¹⁰⁸ Di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

consiglio, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini", anziché mediante decreto del Presidente della Repubblica.

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 60

Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia

Premessa

L'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha delegato il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Successivamente, il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha individuato i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, secondo modalità definite da successivi decreti ministeriali attuativi. Il decreto legislativo n. 153 del 2009 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1, commi da 403 a 406, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha avviato, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per il triennio 2018-2020, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (quota del Fondo sanitario nazionale vincolata alla realizzazione di specifici obiettivi e al perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale). La sperimentazione è stata successivamente prorogata ed estesa a tutte le regioni dall'articolo 1, comma 406-*bis*, della medesima legge n. 205 del 2017, che, a tal fine, reca un'autorizzazione spesa di 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025, a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le norme, come modificate nel corso dell'esame al Senato¹⁰⁹, modificano l'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, in materia di servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, facendo rientrare tra i servizi assicurati dalle farmacie:

- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie, non più solo dei farmaci a distribuzione diretta, ma anche dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale [comma 1, lettera

¹⁰⁹ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 25.1 (testo 2) e 25.6 (testo 2).

- a), che sostituisce la lettera a), numero 3), dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009];
- le prestazioni analitiche di prima istanza, anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo [comma 1, lettera b), che modifica la lettera e) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009];

A legislazione vigente le farmacie possono offrire "prestazioni analitiche di prima istanza", ossia una serie di *test* poco invasivi principalmente per l'autocontrollo che permettono ai cittadini di fare controlli su alcuni parametri (glicemia, colesterolo, esami delle urine, ormoni, etc.) con l'assistenza del farmacista. Non rientrano nell'ambito dell'autocontrollo tutti i *test* che non possono essere eseguiti mediante dispositivi autodiagnostici e che richiedono invece prelievi invasivi (sangue venoso o altri liquidi biologici), analisi di laboratorio o altre procedure diagnostiche complesse.

- la somministrazione di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antiinfluenzali anti SARS-COV 2) [comma 1, lettera c), che sostituisce la lettera e-*quater* del medesimo articolo 1, comma 2];
- l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza [lettera e-*quinqies*) inserita all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009];
- l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali [lettera e-*sexies*) inserita all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009];
- l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di *test* di *screening* per l'individuazione del virus dell'epatite C [lettera e-*septies*) inserita all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009¹¹⁰] [comma 1, lettera d), che inserisce le lettere da e-*quinqies*) a e-*septies*) al predetto articolo 1, comma 2];
- la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale [comma 1, lettera e), che modifica la lettera f) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009].

Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-*quater*) a e-*septies*) del decreto legislativo n. 153 del 2009 - ossia vaccini, test diagnostici, servizi di telemedicina e *test* di *screening* per l'epatite C - sono a carico degli utenti (comma 2).

Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da

¹¹⁰ Servizio introdotto con emendamento nel corso dell'esame al Senato

quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti (comma 3).

L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica (comma 4).

Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi (comma 5).

Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete (comma 6).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.

L'articolo 1, comma 3, prevede che l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale (disposizione attuata con il decreto del Ministero della salute 11/12/2012 - Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni incidono sulla disciplina concernente l'erogazione dei servizi da parte delle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, al fine di ampliare la gamma dei servizi assicurati dalla rete delle farmacie territoriali e migliorare l'accessibilità alle cure dei pazienti

e dei loro *caregiver*, da erogarsi in ogni caso ad invarianza di oneri come previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto. L'introduzione di questo *panel* di nuovi servizi attivabili dalle farmacie dà, dunque, al cittadino maggiore opportunità di scelta nel profittarne, evidentemente, con oneri a suo diretto carico. Parallelamente si registra anche la possibilità per le regioni di poter inserire tali servizi nei loro programmi di: abbattimento delle liste d'attesa (che trova suo finanziamento specifico anche nell'ultima legge di bilancio) e/o prevenzione vaccinale. La possibilità di eseguire in farmacia vaccinazioni ovvero *test* diagnostici per l'antibiotico resistenza non implicano un incremento di prestazioni (vaccini o test, appunto) ma semplicemente offrono al cittadino la possibilità di eseguirli in farmacia in termini di prossimità e di facilità di accesso a prestazioni sanitarie fondamentali con oneri a proprio carico. In aggiunta, la relazione tecnica sottolinea che alcuni fra questi servizi, come alcune vaccinazioni qui estese e la dispensazione per conto dei dispositivi medici, sono già presenti e regolati in alcune Regioni. In particolare, per quanto attiene alle previsioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, non si rinvergono oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come specificato al comma 2, le relative prestazioni sono a carico degli utenti.

Con riferimento alle esigenze formative, di abilitazione e formazione poste a carico dell'Istituto Superiore di Sanità, la relazione tecnica rappresenta che l'Istituto già oggi garantisce, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'erogazione di corsi di formazione per le attività vaccinali nei confronti di tutti i farmacisti, non ravvisandosi pertanto alcun aggravio di attività rispetto a quanto praticato finora.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, ha ulteriormente confermato che l'impegno richiesto all'Istituto Superiore di Sanità per lo svolgimento di attività formative rientra nello svolgimento delle ordinarie attività formative dell'Istituto¹¹¹.

Per quanto attiene l'utilizzo di locali esterni da parte delle farmacie per l'esecuzione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, la proposta normativa non prevede oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività logistiche, di allestimento, di manutenzione e di conduzione delle strutture ricadono esclusivamente in capo al titolare della farmacia. In relazione all'attività di autorizzazione e verifica dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte delle amministrazioni sanitarie territorialmente competenti, di cui al comma 3, la relazione tecnica rappresenta che tali accertamenti sono già ordinariamente eseguiti da quelle stesse autorità sanitarie nell'ambito delle verifiche condotte presso le farmacie territoriali. Sul punto si rammenta che analoghe previsioni erano già contenute nella previgente normativa e nel Protocollo d'Intesa tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del 22 luglio 2022, con cui sono state disciplinate, appunto, le operazioni di verifica di idoneità

¹¹¹ Legislatura 19^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29/10/2024

delle aree, locali e strutture – anche esterne alle farmacie – per la somministrazione di vaccini e *test*, da parte delle Amministrazioni competenti, senza che sia mai stata evidenziata la ricorrenza di ulteriori profili di spesa rispetto a quelli che ordinariamente competono a quelle stesse Amministrazioni. Pertanto, per come disposto dal comma 7 dell'articolo in esame, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la norma prevede espressamente, al comma 3, che le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame siano a totale carico degli assistiti.

La relazione tecnica afferma infine che il comma 7, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministero della salute, che definisca i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, come modificate nel corso dell'esame al Senato, modificano il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ampliando i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Rientrano tra i servizi assicurati dalle farmacie:

- la dispensazione di dispositivi medici per pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
- le prestazioni analitiche di prima istanza, anche non di autocontrollo;
- la somministrazione di vaccini del Piano nazionale di prevenzione vaccinale a soggetti con più di 12 anni e *test* diagnostici (nasali, salivari o orofaringei) eseguiti da farmacisti formati con corsi e aggiornamenti annuali dell'Istituto Superiore di Sanità, in locali idonei e riservati;
- *test* diagnostici decentrati di supporto ai medici di medicina generale, per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e contrastare l'antibiotico-resistenza;
- servizi di telemedicina nei limiti delle competenze del farmacista e secondo le linee guida nazionali;
- *test* di *screening* per l'epatite C eseguiti in farmacia da personale abilitato;
- la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il SSR (comma 1).

La somministrazione di vaccini, di *test* diagnostici a supporto di medici di medicina generale, i servizi di telemedicina e i *test* di *screening* per l'epatite C, sono a carico degli utenti (comma 2).

I titolari di farmacia possono erogare i servizi sanitari in locali separati da quelli di vendita, dove è vietata la dispensazione o la vendita di farmaci o prodotti. Tali locali richiedono

autorizzazione dell'amministrazione sanitaria competente, che verifica l'idoneità igienico-sanitaria e la collocazione nell'ambito della sede farmaceutica prevista. Devono esporre, oltre alla croce verde, un'insegna con la dicitura «Farmacia dei servizi», e fornire informazioni chiare sui titolari (commi da 3 a 5). Due o più farmacie, anche di proprietà diversa, possono gestire congiuntamente i servizi sanitari tramite contratto di rete, utilizzando gli stessi locali separati. (comma 6). Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno definiti con decreti del Ministero della salute e del MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i criteri applicativi delle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009. Resta fermo che le farmacie pubbliche possono aderire ai servizi solo rispettando i criteri fissati dal decreto ministeriale 11 dicembre 2012, senza maggiori oneri o incrementi di personale. La norma reca infine una clausola di invarianza finanziaria (comma 7).

La relazione tecnica afferma che le prestazioni introdotte tra i servizi erogabili dalle farmacie non determinano un incremento delle attività sanitarie complessive, ma ne modificano soltanto la modalità di erogazione, offrendo ai cittadini un maggiore livello di prossimità e accessibilità. Tali prestazioni restano, comunque, interamente a carico degli utenti, salvo eventuale inclusione nei programmi regionali di riduzione delle liste d'attesa o prevenzione vaccinale, già dotati di specifici finanziamenti. La relazione tecnica assicura inoltre che l'eventuale attività formativa e di abilitazione dei farmacisti da parte dell'Istituto Superiore di Sanità rientra nelle ordinarie funzioni dell'ente e può essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Anche l'utilizzo di locali esterni per l'erogazione dei servizi non genera nuovi oneri, poiché le spese di allestimento, gestione e manutenzione restano a carico dei titolari delle farmacie. Le verifiche igienico-sanitarie dei locali, infine, sono già attività ordinarie delle amministrazioni sanitarie competenti e non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel complesso, la relazione tecnica conferma che tutte le disposizioni del provvedimento operano ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché i costi diretti e operativi sono integralmente sostenuti dai soggetti privati coinvolti o coperti da risorse già previste a legislazione vigente.

In proposito, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 68 del disegno di legge di bilancio per il 2026, presentato alle Camere in data 22 ottobre 2025 (S. 1689), i servizi offerti dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 2009 vengono stabilmente integrati nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN sono riconosciute come strutture sanitarie e socio-sanitarie, operanti anche in collaborazione con altri professionisti della salute. Il Ministero della Salute emanerà linee guida per definire i requisiti delle ulteriori prestazioni assistenziali che le farmacie potranno offrire, con particolare attenzione a quelle situate in aree decentrate, disagiate o rurali. A decorrere dal 2026, le norme citate della legge di bilancio 2026 vincolano una quota pari a 50 milioni di euro annui all'interno del fabbisogno sanitario standard per finanziare tali attività.

Ciò premesso, si evidenzia che a precedenti ampliamenti dell'offerta di servizi assicurati dalle farmacie non sono stati ascritti direttamente oneri per la finanza pubblica¹¹².

Si tratta, in particolare, della possibilità per i pazienti cronici, introdotta dall'articolo 1, comma 462, legge 27 dicembre 2019, n. 160 di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci; della possibilità di effettuare presso le farmacie test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare, introdotta dall'articolo 1, comma 420, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, della somministrazione presso le farmacie, con oneri a carico degli assistiti, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali, introdotta dall'articolo 2, comma 8-*bis*, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

Si rileva tuttavia che la norma in esame prevede espressamente che siano a carico degli utenti solo "le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-*quater*) a e-*septies*), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153" (quindi vaccini, test diagnostici, i servizi di telemedicina e i *test di screening* per l'epatite C) e non, come riportato nella relazione tecnica a supporto dell'invarianza finanziaria della norma, "che tutte le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 25, comma 1¹¹³, siano a totale carico degli assistiti".

¹¹² Si tratta, in particolare, delle prestazioni introdotte dall'articolo 1, comma 462, legge 27 dicembre 2019, n. 160; dall'articolo 1, comma 420, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

¹¹³ Nel testo del provvedimento esaminato alla Camera articolo 60, comma 1.

Ciò stante, pur prendendosi atto sia di quanto indicato nella relazione tecnica riguardo all'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica derivanti dalla norma in esame sia del fatto che le prestazioni eventualmente riconducibili a programmi di riduzione delle liste d'attesa o di prevenzione vaccinale sono già finanziati a legislazione vigente, appare tuttavia necessario, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 2009 prevede che i servizi inclusi nell'elenco, come modificato dalla norma, siano "assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", che il Governo fornisca elementi di informazione volti a chiarire se i servizi non espressamente posti a carico dell'assistito possano effettivamente essere garantiti dalle farmacie utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 61

Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹¹⁴, intervengono sul decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. Le norme sostituiscono l'articolo 34, comma 6, in materia di comunicazioni all'AIFA in caso di interruzione della commercializzazione di medicinali.

L'articolo 34, comma 6, prevede, a legislazione vigente, che in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) ne dà comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Detta comunicazione è effettuata non meno di quattro mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione.

Le modifiche apportate dalla norma in esame al citato comma 6:

- introducono la specificazione che l'interruzione cui si fa riferimento, ai fini dell'obbligo di comunicazione all'AIFA, è quella relativa alla commercializzazione di una confezione del medicinale, mentre nel testo vigente si fa riferimento più genericamente alla commercializzazione del medicinale;

¹¹⁴ Emendamento 25.0.7 (T2)

- dimezzano il preavviso minimo attualmente prescritto relativo all'interruzione della commercializzazione: da quattro mesi a non meno di due mesi, ferma restando l'esenzione in caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili;

Tale modifica ripristina il termine di due mesi previsto prima della modifica apportata dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 al decreto legislativo n. 219 del 2006, che lo aveva esteso a quattro mesi.

- stabiliscono che la comunicazione all'AIFA debba essere effettuata, con il medesimo preavviso di minimo due mesi, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria;

- prevedono che la comunicazione all'AIFA debba essere rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato [comma 1, lettera a)].

Le norme, inoltre modificano l'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in materia di sanzioni per il responsabile dell'immissione in commercio in caso di violazione dell'articolo 34, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 148 decreto legislativo n. 219 del 2006, nel testo vigente, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro per il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, nei casi di violazioni di quanto disposto dall'articolo 34, commi 6 e 7, del medesimo decreto legislativo. Inoltre, il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3562, è soggetto alla medesima sanzione amministrativa.

Le modifiche in esame espungono il riferimento al comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 219 del 2006, in relazione ai casi di violazione a cui si applicano le sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 148, oggetto di modifica. Tali sanzioni, di conseguenza, si applicano solo nei casi di violazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006 [comma 1, lettera b), numero 1)].

Si ricorda che il comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 219 del 2006 stabilisce che il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, quando adotta un'iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione, per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica, deve immediatamente notificarla all'AIFA e alle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi dell'Unione europea interessati; l'AIFA provvede a comunicare all'EMA (Agenzia europea per i medicinali) l'iniziativa notificata dal responsabile dell'immissione in commercio del medicinale.

L'articolo in esame, inoltre, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedendo la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 36.000 euro per il titolare dell'AIC, in caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 34, comma 6, del medesimo decreto legislativo, in relazione a confezioni di medicinali che sono presenti nell'elenco con i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in

assenza di valide alternative terapeutiche. Tale elenco viene pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, e i criteri per l'inserimento al suo interno delle confezioni dei medicinali e per il suo aggiornamento (almeno annuale) sono individuati dall'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti [comma 1, lettera *b*), numero 2)].

Infine, l'articolo in commento novella il comma 3 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, modificando l'entità della sanzione amministrativa prevista per i casi di violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 52, comma 8, del citato decreto legislativo, aumentandola da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Inoltre, la norma estende alla lettera *f*) del citato comma 8 dell'articolo 52 l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa raddoppiata, che attualmente include i casi di violazione dell'obbligo previsto dalla sola lettera *e*) [comma 1, lettera *b*), numero 3)].

Si ricorda che l'articolo 52 del decreto legislativo n. 219 del 2006 stabilisce che il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona qualificata, in possesso di determinati requisiti (previsti dal comma 3 del citato articolo 52). La persona qualificata, secondo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 52, svolge le seguenti attività:

a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;

b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti all'Unione europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;

b-bis) nel caso di medicinali destinati a essere immessi in commercio nell'Unione europea, assicura che sull'imballaggio siano stati apposti i bollini ovvero gli identificativi univoci (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *p-bis*), del decreto legislativo n. 219 del 2006);

c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *b-bis*);

d) è responsabile della tenuta della documentazione di cui alla lett. *c*), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;

e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;

f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;

g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.

Si ricorda inoltre che l'articolo 148, comma 3, nel testo vigente, prevede per la persona qualificata, in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dall'articolo 52, comma 8, la sanzione amministrativa da 200 euro a 1.200 euro e il raddoppiamento di tale sanzione in caso di violazione dell'obbligo previsto dalla lettera *e*) del citato comma 8 dell'articolo 52.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione, in primo luogo, ripristina il termine di preavviso da quattro a due mesi che, oltre ad essere più rispettoso della direttiva 2001/83/CE, è più coerente con le dinamiche organizzative delle aziende farmaceutiche e nondimeno idoneo per consentire all'AIFA un'adeguata gestione degli stati di carenza (a differenza del termine di quattro mesi, che spesso costringe le aziende a fornire informazioni poco affidabili e soggette a frequenti rettifiche). Inoltre, la disposizione riformula gli importi delle sanzioni per i titolari dell'AIC, aumentandone l'entità e limitando l'applicabilità della fattispecie sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche. L'intervento normativo riformula altresì la fattispecie sanzionatoria e gli importi delle sanzioni applicabili alla persona qualificata, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8. La relazione tecnica afferma che la disposizione, prevedendo modifiche procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, modificano la disciplina relativa al contrasto della carenza di medicinali e agli obblighi della persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, recata dal decreto legislativo n. 219 del 2006. In particolare, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla comunicazione all'AIFA che il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) deve effettuare in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale [comma 1, lettera *a*]). Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell'obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata deve ottemperare [comma 1, lettera *b*]). In proposito non si formulano osservazioni, considerati sia il carattere ordinamentale delle norme, che riguardano comunque adempimenti a carico di soggetti privati (i titolari dell'AIC), sia gli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 62

Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹¹⁵, prevedono che nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indichi nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modifica la terapia (comma 1).

Il regime di ripetibilità per i farmaci soggetti a prescrizione medica – non necessariamente per la cura di patologie croniche – è disciplinato dal comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. La ripetibilità è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute.

Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza (comma 2).

La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica (comma 3).

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

¹¹⁵ Per effetti dell'approvazione dell'emendamento 25.0.1 (T2)

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione riguarda aspetti relativi alla prescrizione di medicinali a carico del SSN per la cura di patologie croniche e fornisce indicazioni in ordine alla dispensazione degli stessi presso le farmacie convenzionate. Pertanto, introducendo semplificazioni procedurali in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci per i pazienti cronici, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prevedono che, nella prescrizione di farmaci a carico del SSN per patologie croniche, il medico indichi nella ricetta dematerializzata la posologia e le confezioni dispensabili fino a dodici mesi (anziché sei mesi, come previsto dal regime di ripetibilità delle ricette a legislazione vigente), potendo sospendere o modificare la terapia in ogni momento per ragioni di appropriatezza (comma 1). Il farmacista informa l'assistito sulle modalità d'assunzione dei medicinali prescritti, consegna un numero di confezioni per trenta giorni di terapia e segnala eventuali criticità al medico prescrittore (comma 2). La farmacia convenzionata consegna i medicinali su presentazione di documentazione sanitaria recente che attesti o suggerisca la terapia farmacologica (comma 3). Le modalità attuative dell'articolo sono definite con decreto del Ministro della salute, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le norme introducono semplificazioni in materia di prescrizione e dispensazione dei farmaci per i pazienti cronici e demandano a un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità attuative della norma a invarianza di oneri.

ARTICOLO 63

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Normativa vigente

Come ricordato nella Relazione illustrativa, la legge n. 107 del 2010, in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano

“distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile”. Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell’udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l’età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l’età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381). Il quadro evidenziato, segnala la Relazione illustrativa, “fa sì che un numero particolarmente elevato di persone sordocieche sia di fatto privo di riconoscimento, soprattutto se si considera che, secondo l’ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata”.

Le norme, con alcune modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, precisano all’articolo 1, comma 1, che la specifica unica deve essere distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva [comma 1, lettera a)]; riformulano la definizione di “persone sordocieche” all’articolo 2, comma 1, quali persone “con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell’orientamento e nella mobilità, nell’accesso all’informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri” [comma 1, lettera b), numero 1)].

Si ricorda che le “persone sordocieche” a legislazione vigente (articolo 2, comma 1, legge 24 giugno 2010, n. 107) sono definite, ai fini della legge n. 107 del 2010, come “le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile”.

Le norme sostituiscono inoltre l’articolo 2, comma 2, della legge n. 107 del 2010, prevedendo che le persone sordocieche ricevano in forma unificata non più solo le eventuali prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), ma anche le prestazioni conseguite per la condizione di invalidità civile. Viene inoltre previsto che, nei casi in cui la duratura compromissione dell’udito sia acquisita successivamente al superamento dell’età evolutiva, le persone sordocieche abbiano diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile [comma 1, lettera b), numero 2)].

Le norme modificano infine l’articolo 3, comma 1, della legge n. 107 del 2010, in materia di accertamento della sordocecità, specificando che esso venga espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento non più solo della condizione di cecità civile e sordità civile, ma anche dell’invalidità civile. Viene inoltre aggiunto un periodo al successivo comma 2 al fine di riconoscere “la condizione di

sordocieco” ai soggetti nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, la condizione di invalidità civile [comma 1, lettera c)].

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni apportano modifiche alla legge n. 107 del 2010, recante “Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”. Al riguardo, la RT rammenta che la legge citata considera attualmente come sordocieche le sole persone cui vengano “distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità e di cecità civile”. Per effetto di questa definizione, il riconoscimento della condizione di sordocecità è attualmente escluso nei confronti delle persone cieche che hanno sviluppato compromissioni dell’udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età. Le modifiche apportate dalla norma ampliano la portata della definizione vigente, al fine di garantire il riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, a prescindere dall’età di insorgenza. Si garantisce, quindi, il riconoscimento della condizione di sordocieco:

- sia alle persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile, come attualmente previsto dall’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 107 del 2010;
- sia – è questa la modifica introdotta – alle persone nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, la condizione di invalidità civile di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La relazione tecnica assicura che l’estensione della definizione è priva di effetti sul piano finanziario in quanto non incide sul riconoscimento delle indennità e delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile. Infatti, le persone già cieche che sviluppano una duratura compromissione dell’udito, acquisita successivamente al superamento dell’età evolutiva continueranno a percepire, laddove ne esistano i presupposti, solo le prestazioni di invalidità civile. Infatti, non presentando i requisiti per il riconoscimento della condizione di sordità non possono richiedere né la pensione di sordità né l’indennità di comunicazione, che saranno invece erogate come previsto dalla normativa vigente solo in caso di presenza di requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell’articolo 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508.

Ai fini della pensione di sordità (articolo 1 legge n. 381 del 1970) e dell’indennità di comunicazione (articolo 4, legge n. 508 del 1988) si considera sordo “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o

acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.

La spettanza di tali prestazioni e indennità, infatti, rimane subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento, i quali prescindono dal riconoscimento della condizione di sordocecità, come chiarito anche dalla modifica apportata dalla disposizione in esame all'articolo 2, comma 2, della legge n. 107 del 2010.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la legge 24 giugno 2010, n. 107 ridefinendo le “persone sordocieche” come persone “con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell’orientamento e nella mobilità, nell’accesso all’informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri” [comma 1, lettera *a*]).

Rispetto alla definizione vigente, basata sul distinto riconoscimento di entrambe le minorazioni in materia di sordità civile e di cecità civile, la nuova formulazione amplia la portata della definizione includendo situazioni di compromissione combinata anche non riconosciute in base alla normativa vigente.

Le disposizioni prevedono inoltre che le persone sordocieche ricevano dall’INPS in forma unificata non solo le prestazioni legate a sordità civile e cecità civile, ma anche quelle relative all’invalidità civile. In particolare, quando la compromissione dell’udito è acquisita dopo l’età evolutiva, la forma unificata riguarda le indennità riconosciute sulla base dei requisiti previsti per cecità civile e invalidità civile [comma 1, lettera *b*]). Infine, le norme dispongono che l’accertamento della sordocecità debba considerare anche i requisiti sanitari dell’invalidità civile, oltre a quelli di cecità e sordità civile. È prevista la possibilità di riconoscere la condizione di sordocieco anche quando siano accertate cecità civile e, per una compromissione uditiva acquisita anche dopo l’età evolutiva, invalidità civile [comma 1, lettera *c*]).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni non modificano la definizione delle condizioni di disabilità che danno diritto alle relative prestazioni e indennità, ma ne prevedono solo l’erogazione in forma unificata. Come precisato dalla relazione tecnica,

infatti, il riconoscimento di tali prestazioni "resta subordinato al possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento".

ARTICOLO 64

Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi

La norma prevede che la licenza per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra¹¹⁶ sia rilasciata dal prefetto e non più dal Ministro dell'interno¹¹⁷.

La relazione tecnica riferisce che l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono, già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l'amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il Governo, durante l'esame al Senato¹¹⁸, ha confermato che dall'attuazione dell'articolo in esame deriva solo un trasferimento formale, in capo al prefetto, della competenza oggi attribuita al ministro ma in realtà sempre svolta, su delega di quest'ultimo, dai prefetti che, quindi, già ad oggi curano questi adempimenti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, prevede che la licenza per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra¹¹⁹ sia rilasciata dal prefetto e non più dal Ministro dell'interno.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che la relazione tecnica chiarisce, come confermato dal Governo durante l'esame al Senato, che tali funzioni sono già affidate, tramite delega, ai prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l'amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹¹⁶ Prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

¹¹⁷ Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2014.

¹¹⁸ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29 ottobre 2024.

¹¹⁹ Prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

ARTICOLO 65

Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza

La norma, intervenendo sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza¹²⁰, trasferisce al prefetto la competenza, attualmente attribuita al Ministro dell'interno, di rilasciare le licenze in materia di prodotti esplodenti¹²¹ (commi 1 e 2).

Inoltre, per effetto di una modifica introdotta durante l'esame al Senato, al numero 63 dell'allegato 1 del regolamento di cui al DPR n. 407 del 1994, si prevede che venga ridotto, da 60 a 30 giorni, il termine entro il quale l'amministrazione competente deve esprimersi in merito alle domande presentate per l'esercizio di locali di pubblico intrattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi, ecc.).

La relazione tecnica riferisce che l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono, già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l'amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La relazione specifica, inoltre, che la disposizione introdotta durante l'esame al Senato, circa la riduzione dei termini per l'applicazione del silenzio assenso in merito alle domande presentate per l'esercizio di locali di pubblico intrattenimento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività connesse ai procedimenti in relazione ai quali viene ridotto il termine per la formazione del silenzio assenso (locali di pubblico intrattenimento) saranno espletate nell'ambito delle normali attribuzioni dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Governo, durante l'esame al Senato¹²², con riferimento al testo originario del provvedimento, ha confermato che dall'attuazione dell'articolo in esame deriva solo un trasferimento formale, in capo al prefetto, della competenza oggi attribuita al ministro ma in realtà sempre svolta, su delega di quest'ultimo, dai prefetti che, quindi, già ad oggi curano questi adempimenti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

¹²⁰ Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

¹²¹ Licenze di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

¹²² In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29 ottobre 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza¹²³, trasferisce al prefetto la competenza, attualmente attribuita al Ministro dell'interno, di rilasciare le licenze in materia di prodotti esplosivi¹²⁴.

Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che la relazione tecnica, come confermato dal Governo durante l'esame al Senato, chiarisce che tali funzioni sono già affidate, tramite delega, ai prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l'amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per effetto di una modifica introdotta durante l'esame al Senato, viene ridotto¹²⁵, inoltre, il termine per l'applicazione del silenzio assenso in merito alle domande presentate per l'esercizio di locali di pubblico intrattenimento.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la relazione tecnica riferisce che le amministrazioni coinvolte attueranno la disposizione di cui trattasi nell'ambito delle normali attribuzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 66

Disposizioni in materia di oggetti preziosi

La norma, novellando la tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016, elimina la possibilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza per la vendita di oggetti preziosi.

La relazione tecnica riferisce che l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, elimina la possibilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, per la vendita di oggetti preziosi.

¹²³ Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

¹²⁴ Licenze di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

¹²⁵ Novellando il numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1994.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 67

Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novella l'articolo 1, comma 545-*bis*, terzo periodo, della legge n. 232 del 2016, escludendo i parchi di divertimento dall'applicazione della normativa che impone l'obbligo di nominatività dei biglietti ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

La relazione tecnica riferisce che l'intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novella l'articolo 1, comma 545-*bis*, terzo periodo, della legge n. 232 del 2016, escludendo i parchi di divertimento dall'applicazione della normativa che impone l'obbligo di nominatività dei biglietti ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 68

Disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹²⁶, modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017¹²⁷ relativamente alle seguenti disposizioni:

¹²⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 29.0.1 (testo 2).

¹²⁷ Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

- la lettera *o*) del comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni), al fine di introdurre la definizione di “utilizzatore finale” con riferimento ai beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali¹²⁸. Limitatamente tali beni, si prevede che l'utilizzatore finale sia la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori [lettera *a*)];
- il comma 3 dell'articolo 8 (Procedimento autorizzativo), che stabilisce che le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali siano rilasciate dall'autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, viene abrogato [lettera *b*)];

Si segnala che l'autorità competente è l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

- l'articolo 10, concernente l'autorizzazione specifica individuale, ossia quella rilasciata ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica. In particolare viene modificato il comma 3, lettera *f*), che nel testo vigente prevede che la domanda di autorizzazione specifica individuale rechi, tra le altre informazioni, anche l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati. La novella specifica che, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la domanda deve contenere l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio [lettera *c*)];
- l'articolo 11 (Autorizzazione globale individuale), concernente l'autorizzazione rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale in quanto soggetto che ha già ottenuto autorizzazioni individuali. In particolare, viene espunto il riferimento al fatto che l'esportatore debba essere già titolare di autorizzazioni individuali. Nella nuova formulazione l'autorizzazione globale in oggetto è rilasciata al singolo esportatore non occasionale per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Inoltre, mentre nel testo vigente si prevede che il richiedente fornisca una dichiarazione con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le condizioni elencate nella norma, il testo come

¹²⁸ Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, i “prodotti a duplice uso” sono i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 221 del 2017 definisce i “prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali” come prodotti o attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

novellato obbliga direttamente a rispettare le condizioni elencate. Riguardo a queste ultime, la novella specifica che il richiedente si impegna a non riesportare o dirottare durante il viaggio i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ad utilizzarli in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti unionali concernenti misure restrittive e, se sono a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, a non trasferirli. Viene infine previsto che la lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale, che deve essere trasmessa all'autorità competente dall'esportatore con cadenza semestrale, contenga, oltre agli elementi già previsti a legislazione vigente, anche ogni altro elemento richiesto dall'autorità medesima [lettera d)];

- Articolo 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea), concernente l'autorizzazione generale dell'Unione europea all'esportazione dei prodotti a duplice uso listati¹²⁹ e delle merci soggette al regolamento antitortura¹³⁰, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai paesi di destinazione di cui ai regolamenti sul duplice uso¹³¹ e antitortura. Introducendo il nuovo comma 2-*bis*, la novella stabilisce che si applichi l'articolo 11, comma 5 (come modificato dalla norma in esame), recante le condizioni che l'esportatore si obbliga a rispettare all'atto di ogni esportazione, e che le fatture e i documenti di trasporto debbano riportare una nuova stampigliatura, in luogo della precedente. Viene altresì previsto che nella lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea, l'esportatore debba fornire anche ogni altro elemento richiesto dall'autorità competente [lettera e)];
- Articolo 13 (Autorizzazione generale nazionale), concernente l'autorizzazione generale nazionale all'esportazione di prodotti a duplice uso listati. In particolare, viene introdotta la previsione per cui l'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui al citato articolo 12. Viene conseguentemente espunto il riferimento all'articolo 12 contenuto nel comma 3. Viene altresì previsto che l'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali

¹²⁹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e e) del decreto legislativo n. 221 del 2017, per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

¹³⁰ Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

¹³¹ Ossia il già citato regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

possa aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai paesi di destinazione individuati con decreto ministeriale. Conseguentemente, il riferimento ai soli prodotti “a duplice uso listati” nel comma 2 viene soppresso. Introducendo il nuovo comma 3-*bis*, la novella stabilisce che si applichi l’articolo 11, comma 5 (come modificato dalla norma in esame), recante le condizioni che l’esportatore si obbliga a rispettare all’atto di ogni esportazione, e che le fatture e i documenti di trasporto debbano riportare una nuova stampigliatura, in luogo della precedente;

- l’articolo 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso), dove viene abrogata la lettera *c)* del comma 4, che dispone una sanzione amministrativa pecuniaria – da 15.000 a 90.000 euro – per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 11, comma 6 (obbligo di trasmettere con cadenza semestrale all’autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale) e 12, comma 4 (obbligo di trasmettere con cadenza semestrale all’autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell’Unione europea), come modificati dalla norma in esame, e 13, comma 5 (che assoggetta l’autorizzazione generale nazionale alla medesime disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 4). Contestualmente, viene introdotto il nuovo comma 4-*bis*, nel quale si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro l’operatore che viola gli obblighi di cui ai citati articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5, e l’operatore che produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall’utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall’autorità competente [lettera *g)*];
- l’articolo 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali), dove viene abrogata la lettera *b)* del comma 3-*bis*, che dispone una sanzione amministrativa pecuniaria – da 15.000 a 90.000 euro – per talune condotte in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Contestualmente, viene introdotto il nuovo comma 3-*ter*, nel quale si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro l’operatore che viola gli obblighi stabiliti dal succitato articolo 11, comma 6, come modificato dalla norma in esame, e dal succitato articolo 13, comma 5, e l’operatore che produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall’utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall’autorità competente [lettera *b)*].

La **relazione tecnica** afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* ed *b)* prevedono modifiche di riferimenti testuali e riformulazioni volte a migliorare la coerenza complessiva del testo e a rendere maggiormente proporzionale e omogenea la disciplina sanzionatoria. Per quanto riguarda le modifiche introdotte con le lettere *b)*, *d)* ed *f)* la possibilità di rilascio, per i beni di consumo soggetti a misure restrittive unionali, di autorizzazioni globali e di autorizzazioni generali nazionali invece della sola autorizzazione specifica individuale per ogni singola operazione di esportazione e di importazione attualmente prevista, non comporta minori entrate per il bilancio dello Stato in quanto le richieste di autorizzazione presentate dagli operatori non sono soggette al pagamento di diritti. Il minor numero totale di procedimenti amministrativi derivante dalla possibilità di rilascio di autorizzazioni globali e autorizzazioni generali comporta inoltre un prevedibile snellimento dell'attività amministrativa. Le modifiche in oggetto sono pertanto attuabili da parte dell'autorità competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame al Senato, la 5^a Commissione (Bilancio)¹³² ha espresso parere non ostativo sull'emendamento che ha introdotto la norma in esame, condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione conforme al testo sopra descritto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017, introducendo la definizione di "utilizzatore finale" per i beni di consumo non a duplice uso listati – ossia beni non a duplice uso civile e militare, inclusi in un apposito elenco adottato dall'Unione europea – per effetto di misure restrittive unionali. La norma rivede altresì le procedure relative alle diverse tipologie di autorizzazioni (specifica individuale, globale individuale, generale dell'Unione europea, generale nazionale) per l'esportazione di prodotti a duplice uso listati, prodotti non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali e merci soggette al Regolamento (UE) 2019/125 (regolamento antitortura), prevedendo, tra l'altro, la possibilità di rilascio, per i beni di consumo soggetti a misure restrittive unionali, di autorizzazioni globali e di autorizzazioni generali nazionali invece della sola autorizzazione specifica individuale per ogni singola operazione di esportazione e di importazione attualmente prevista. Viene infine ridotta la cornice edittale (da 2.500 a 15.000 euro, laddove attualmente è da 15.000 a 90.000

¹³² 409^a seduta (antimeridiana) del 2 luglio 2025.

euro) relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi di trasmissione all'autorità competente delle liste riepilogative delle operazioni effettuate nei vari regimi autorizzativi.

La relazione tecnica afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità di rilascio, per i beni di consumo soggetti a misure restrittive unionali, di autorizzazioni globali e di autorizzazioni generali nazionali invece della sola autorizzazione specifica individuale per ogni singola operazione di esportazione e di importazione attualmente prevista¹³³, la relazione afferma che esse non comportano minori entrate per il bilancio dello Stato in quanto le richieste di autorizzazione presentate dagli operatori non sono soggette al pagamento di diritti. Il minor numero totale di procedimenti amministrativi derivante dalla possibilità di rilascio di autorizzazioni globali e autorizzazioni generali comporta inoltre un prevedibile snellimento dell'attività amministrativa. Le modifiche in questione sono pertanto attuabili da parte dell'autorità competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle altre modifiche¹³⁴, la relazione tecnica afferma che prevedono modifiche di riferimenti testuali e riformulazioni volte a migliorare la coerenza complessiva del testo e a rendere maggiormente proporzionale e omogenea la disciplina sanzionatoria.

Al riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbe comunque confermato, con riferimento alla prevista riduzione della cornice edittale relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, che essa non incide su entrate eventualmente già scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

ARTICOLO 69

Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 837-*bis*, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) dispone la disapplicazione, fino al 31 marzo 2025, dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997¹³⁵,

¹³³ In particolare la relazione tecnica fa riferimento al comma 1, lettere *b)*, *d)* e *f)*.

¹³⁴ Ossia le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* e *h)*.

¹³⁵ Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. In particolare, l'articolo 12, comma 1, stabilisce che con decreto del Ministro

per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, la cui immissione era autorizzata antecedentemente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 concernente i criteri per la predetta immissione.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato¹³⁶, sostituendo il comma 837-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), proroga – dal 31 marzo 2025 al 31 maggio 2026 – la disapplicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997, alle medesime condizioni stabilite dal citato comma 837-*bis*.

La **relazione tecnica** afferma che, semplificando le attività di gestione delle specie ittiche alieutiche, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, proroga dal 31 marzo 2025 al 31 maggio 2026 la disapplicazione dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997 – già disposta dall'articolo 1, comma 837-*bis*, della legge di bilancio 2022 – per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, semplificando le attività di gestione delle specie ittiche alieutiche, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 70

Disposizioni in materia di RAEE

La norma, introdotta durante l'esame al Senato¹³⁷, consente ai distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, di effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano adottati i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3.

¹³⁶ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 30.0.22 dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 409 del 2 luglio 2025.

¹³⁷ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 30.2 (testo 2), la cui formulazione ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr.* seduta n. 409 del 2 luglio 2025.

di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

La **relazione tecnica** precisa che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente, già supportato dai contributi dei produttori e dal sistema collettivo di gestione dei RAEE, e si fonda sull'esperienza registrata nel 2024, con l'iscrizione di 1.147 nuovi punti vendita al CdC RAEE e con 1.512 luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori, che hanno contribuito per il 22 per cento alla raccolta complessiva. Con riguardo ai profili finanziari della norma in esame, la RT afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, consente ai distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, di effettuare il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura equivalente.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 71

Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato¹³⁸ - delegano, ai sensi del comma 1, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 99 del 1992, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE¹³⁹, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

¹³⁸ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 30.0.4 (Testo 2), la cui formulazione ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione del Senato. *Cfr* seduta n. 441 del 23 settembre 2025. In particolare, alla formulazione approvata è stato inserito il comma 3, relativo alla clausola di invarianza finanziaria.

¹³⁹ L'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE prevede, tra l'altro, che:

- aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti [lettera a)];
- considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore [lettera b)];
- disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo; [lettera c)]
- garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente, anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo [lettera d)];
- prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza [lettera e)].

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-regioni. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni si limitano a fissare i principi e criteri direttivi della delega al Governo e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, prevedendo a tal fine un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

-
- gli Stati membri si adoperino per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale;
 - gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la predetta delega deve essere esercitata nel rispetto di una clausola di invarianza finanziaria, inserita nel testo del presente provvedimento conformemente ad una condizione posta dalla 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARTICOLO 73

Clausola di invarianza finanziaria

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato¹⁴⁰, dispone che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che la norma reca disposizioni finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 73 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'intero provvedimento in esame, ai sensi della quale - salvo quanto previsto dagli articoli 23, comma 2, e 35, comma 13, che recano, rispettivamente, un'autonoma disposizione di copertura finanziaria e una disposizione che prevede l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente - dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che specifiche clausole di invarianza finanziaria, sono previste anche:

- dall'articolo 2, con riferimento all'attuazione del medesimo articolo 2, che reca misure di semplificazione in materia di interscambio di *pallet*;
- dall'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, comma 7, con riferimento all'attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2012, introdotto dal medesimo articolo 6, che reca disposizioni in materia di irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;
- dall'articolo 12, comma 1, capoverso comma 2-*bis*, con riferimento all'attuazione delle disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2025, introdotto dal predetto articolo 12, che recano

¹⁴⁰ Per effetto dell'emendamento 32.500.

una disciplina agevolativa per gli interventi edilizi relativi ad alloggi da destinare, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo;

- dall'articolo 19, comma 1, capoverso Art. 116-*bis*, terzo comma, con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 116-*bis* del codice della navigazione, introdotto dal predetto articolo 19, che prevedono l'iscrizione dei consulenti chimici di porto in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto;

- dall'articolo 42, comma 2, con riferimento all'attuazione del medesimo articolo 42, che reca disposizioni in materia di accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- dall'articolo 60, comma 7, con riferimento all'attuazione del medesimo articolo 60, che reca misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia;

- dall'articolo 71, comma 3, con riferimento all'attuazione del medesimo articolo 71, che reca una delega legislativa avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti.

L'articolo 62, comma 4, infine, prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire le modalità di attuazione del medesimo articolo 62, in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici, sia finalizzato anche a garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 74

Clausola di salvaguardia

La norma stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La relazione tecnica riferisce che la previsione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.